

GLI STATUTI E LA NORMATIVA ISTITUZIONALE DELLE REGIONI ORDINARIE

Antonio Ferrara

1. Lo stato di avanzamento dei procedimenti di formazione dei nuovi statuti – 1.1. Il progetto di legge statutaria della Regione Lombardia. – 1.2. Il progetto di legge statutaria della Regione Campania. – 2. Gli statuti nel sistema delle fonti – 2.1. La questione della mancanza di un termine per l'adozione dei nuovi statuti. – 2.2. La questione della modificabilità delle denominazioni e delle qualificazioni costituzionali. – 3. L'attuazione degli statuti regionali ordinari. – 3.1. La revisione dei regolamenti consiliari. – 3.2. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL). – 3.3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL). – 3.4. Gli organi di garanzia statutaria. – 3.5. Le altre leggi di attuazione statutaria. – 3.6 Le altre leggi istituzionali. 3.6.1. In particolare: la legislazione regionale in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali. – Tabelle.

1. *Lo stato di avanzamento dei procedimenti di formazione dei nuovi statuti ordinari*

Alla fine del 2007, a otto anni dalla legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, che ha ampliato l'autonomia statutaria regionale e completamente ridisegnato il procedimento di formazione degli statuti, dando avvio a una necessaria fase di adeguamento, sono ancora soltanto dieci le regioni che hanno adottato la loro legge fondamentale (Puglia, Calabria, Lazio, Toscana, Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Liguria e Abruzzo). Le altre cinque regioni, a seguito del rinnovo dei rispettivi Consigli tra 2005 e 2006 ⁽¹⁾, hanno nuovamente istituito delle Commissioni temporanee ⁽²⁾ o permanenti ⁽³⁾ con il compito specifico di elaborare il testo dello statuto regionale ⁽⁴⁾, seguendo la prassi generalmente utilizzata per la prima approvazione di queste nuove fonti regionali ⁽⁵⁾. In Campania questo speciale organo consiliare ha approvato un testo per l'iter in Assemblea ⁽⁶⁾. In Lombardia, al termine di una prima fase istruttoria, è stato formalmente presentato il progetto dello Statuto d'autonomia da parte del Presidente della Commissione speciale (p.d.l. n. 292 del 27

⁽¹⁾ Le elezioni regionali del Molise si sono svolte nel novembre del 2006.

⁽²⁾ Campania, d.p.c.r. 15 luglio 2005, n. 37 (v. inoltre r. 5 dicembre 2005, n. 4, *Regolamento per il funzionamento della Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto della Regione Campania e del regolamento interno del Consiglio regionale*); Lombardia, d.c.r. 5 dicembre 2006, n. VIII/266 (che ha revocato e sostituito la precedente d.c.r. 28 giugno 2005, n. VIII/7); Molise l.r. 26 gennaio 2007, n. 2.

⁽³⁾ Veneto art. 15 ss. del reg. c.r., così come modificato dalla d.c.r. 31 gennaio 2003, n. 4.

⁽⁴⁾ A queste commissioni, nella maggior parte dei casi, è anche assegnato il compito di esame della legge elettorale regionale e/o del nuovo regolamento interno del Consiglio regionale. Sul progressivo avanzamento dei procedimenti di formazione degli statuti nel corso della precedente legislatura regionale si rinvia ai precedenti *Rapporti*.

⁽⁵⁾ Su questa prassi v. I. CARLOTTO, *Il procedimento di formazione degli Statuti delle Regioni ordinarie*, Padova, CEDAM, 2007.

⁽⁶⁾ Testo del 13 luglio 2007.

dicembre 2007) ⁽⁷⁾. Le regioni Veneto e Molise hanno, invece, quantomeno avviato la fase istruttoria, mentre in Basilicata non si è registrato nessun avanzamento del procedimento legislativo ⁽⁸⁾.

Prima di passare alla sommaria ricognizione dei progetti di legge statutaria della Lombardia e della Campania, vanno rilevate alcune modifiche ai rispettivi statuti di Liguria ⁽⁹⁾ e Marche ⁽¹⁰⁾, il cui contenuto principale è volto all'integrazione della denominazione costituzionale del Consiglio regionale (art. 121.1) con quella di Assemblea legislativa. Un'altra novità, meno appariscente ma di maggior sostanza, sta nella scelta operata dall'assemblea legislativa della Liguria - in un anno fortemente caratterizzato da fenomeni di c.d. antipolitica ⁽¹¹⁾ e dall'enorme successo editoriale del libro-inchiesta di due noti giornalisti sui c.d. costi della politica ⁽¹²⁾ - di sottrarre, esplicitamente e per intero, lo status dei consiglieri regionali dall'iniziativa popolare e dal referendum, abrogativo e consultivo ⁽¹³⁾, integrando in tal senso la disposizione statutaria che individua i limiti oggettivi di questi istituti di democrazia diretta ⁽¹⁴⁾.

Per una schematica indicazione dei dati relativi all'iter di formazione dei vari statuti e alla loro successiva manutenzione si rinvia alla Tabella 1.

⁽⁷⁾ Il p.d.l. è stato successivamente approvato in Commissione (5 marzo 2008) e in Assemblea (13 marzo e 14 maggio 2008) e pubblicato in via notiziale sul BUR n. 21, s.s., del 24 maggio 2008.

⁽⁸⁾ Nella precedente legislatura le regioni Basilicata, Veneto e Molise approvarono dei testi in Commissione (rispettivamente, il 22 dicembre 2003, il 7 agosto 2004 e il 28 settembre 2005).

⁽⁹⁾ L. statutaria promulgata il 5 ottobre 2007, n. 1 (previa deliberazione consiliare definitiva del 27 giugno 2007).

⁽¹⁰⁾ L. statutaria promulgata il 22 gennaio 2008, n. 2 (previa deliberazione consiliare definitiva del 2 ottobre 2007).

⁽¹¹⁾ Il *V-Day* organizzato dal Blog del comico Beppe Grillo per l'8 settembre 2007 per promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare incidente su alcuni significativi aspetti del rapporto tra elettori ed eletti in parlamento (candidabilità, eleggibilità, revoca e decadenza del mandato e voto di preferenza). Il d.d.l. è stato presentato in Senato il 14 dicembre 2007 (AS,1936).

⁽¹²⁾ G.A. STELLA e G. RIZZO, *La casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili*, Rizzoli, Milano, 2007.

⁽¹³⁾ L'insindacabilità è già garantita direttamente dall'art. 122.4 Cost., mentre il divieto di mandato imperativo è esplicitato dalla legge 165 del 2004 che ha fissato i principi fondamentali in materia di legislazione elettorale regionale (v. art. 4). Considerato, inoltre, che ai consiglieri regionali, ad eccezione dell'immunità penale, sono estensibili le altre garanzie che la Costituzione riconosce ai componenti del Parlamento (art. 98.2); a ben vedere, il solo ambito aggiuntivo che è ora sottratto agli strumenti della democrazia diretta concerne, al più, la sola indennità. Per la cui determinazione gli statuti rinviano alla legge regionale.

⁽¹⁴⁾ Nessuno degli altri statuti regionali prevede un limite del genere o, quantomeno, non in forma così chiara ed inequivocabile. Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, ad es., sottrae a referendum le "norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria" (art. 20.2) e quello della Regione Marche le "disposizioni di rilievo statutario" (art. 43.1). In questi casi si tratta, come si nota, di formule ambigue che si prestano a interpretazione.

1.1. Il progetto di legge statutaria della Regione Lombardia

La Commissione speciale Statuto, istituita dal Consiglio regionale con deliberazione del 5 dicembre 2006, si è insediata formalmente il 26 febbraio 2007 e ha iniziato i suoi lavori il 5 marzo 2007. Terminata la prima fase istruttoria ed entrata in vigore la legge di disciplina del referendum statutario confermativo ⁽¹⁵⁾ (che regola una fase eventuale ma necessaria dello speciale procedimento legislativo), il 27 dicembre 2007 è formalmente presentato il progetto di legge recante lo Statuto di autonomia della Lombardia, d’iniziativa del consigliere Adamoli, Presidente della Commissione statuto. Il testo è successivamente licenziato da questo speciale organo consiliare il 5 marzo 2008 ed emendato e approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, il 13 marzo 2008 e, in seconda deliberazione conforme, il 14 maggio 2008. E’ dunque della versione uscita dall’Assemblea legislativa che terremo qui conto. La legge statutaria conferma “la forma di governo imperniata sull’elezione diretta del Presidente della Regione e il rafforzamento robusto delle funzioni, delle prerogative e del ruolo del Consiglio regionale” ⁽¹⁶⁾. Non solo, si badi bene, delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo di quest’ultimo, ma anche dei suoi compiti di compartecipazione all’attività amministrativa. Tra gli elementi qualificativi della “carta fondamentale” lombarda spicca, inoltre, la particolare rilevanza riconosciuta al principio di sussidiarietà, inteso sia in senso verticale (a garanzia delle autonomie territoriali) sia in senso orizzontale (a garanzia delle autonomie funzionali e sociali). Va infine segnalata – per la sua originalità e il particolare rilievo, anche simbolico, che ricopre nel rapporto governanti-governati – la previsione in base alla quale per la validità del referendum abrogativo regionale è sufficiente che abbiano partecipato al voto i due quinti del corpo elettorale (art. 51.6). Si tratta della sola previsione statutaria che – insieme a quella, sia pur diversa, già introdotta dallo Statuto toscano (art. 75.4) – ha abbassato il quorum di partecipazione al di sotto della maggioranza degli aventi diritto al voto ⁽¹⁷⁾. Va anche rilevato, tuttavia, che – per contro – è stato fortemente alzato il numero di firme necessario

⁽¹⁵⁾ L.r. 28 novembre 2007, n. 31, *Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione*. Sulle leggi regionali di disciplina del referendum statutario v. il *Rapporto*, 2004-2005, p. 164 ss.

⁽¹⁶⁾ Dalla *premessa* al p.d.l. n. 292, VIII leg., presentato il 27 dicembre 2007.

⁽¹⁷⁾ Immutato è naturalmente rimasto il quorum di approvazione, pari alla maggioranza dei voti validamente espressi.

per la richiesta della consultazione popolare, che è stato portato da 90.000 a ben 300.000: circa il 4% di tutti gli elettori lombardi (art. 51.1) ⁽¹⁸⁾.

Le altre principali disposizioni di questo testo verranno prese in considerazione, di volta in volta, nei successivi paragrafi di questo capitolo o nei successivi capitoli di questo medesimo Rapporto, a seconda del loro contenuto sostanziale. L'unica osservazione che riteniamo opportuno anticipare qui è quella - di carattere generale e diffuso - relativa alla nuovo *nomen juris* che viene dato al vertice dell'esecutivo regionale: Presidente della Regione, in luogo di Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 121 della Costituzione. Si tratta di una denominazione, questa, ampiamente corrente nell'uso - soprattutto, più correttamente, per indicare il sottoinsieme delle funzioni presidenziali di rappresentanza esterna della Regione ⁽¹⁹⁾ -, ma che non si è mai formalmente sostituita a quella ufficiale; al diverso fine, peraltro, di marcare il carattere neo-parlamentare personalizzato della nuova forma di governo regionale. Nei nuovi statuti fin qui entrati in vigore solo la Regione Lazio ha fatto una scelta analoga (art. 40 St.); in altre tre regioni si è fatto, invece, un uso soltanto sinonimico e secondario del medesimo appellativo, in maniera diffusa (Emilia-Romagna, art. 42 St.) o occasionale (Piemonte, art. 98.2 St.; Puglia, art. 43.3 St.) ⁽²⁰⁾.

1.2. Il progetto di legge statutaria della Regione Campania

La Commissione speciale statuto ha licenziato il progetto di nuovo Statuto il 13 luglio 2007. Il testo approvato ripropone, con pochi aggiustamenti, quello già favorevolmente votato in prima deliberazione consiliare nella precedente legislatura regionale ⁽²¹⁾. Il successivo 26 luglio ha avuto inizio l'esame in Assemblea che - alla data di chiusura di questo Rapporto - non si è ancora concluso.

⁽¹⁸⁾ Previsioni di ben maggior favore per il principale istituto della democrazia diretta erano contenute nel progetto di legge presentato il 27 dicembre 2007 dal Presidente della Commissione Statuto. Era qui previsto, infatti, che per la richiesta del referendum occorressero le firme di almeno 1/50 degli elettori regionali (circa 150.000) e che, per la validità della consultazione, avesse partecipato al voto almeno un terzo del corpo elettorale.

⁽¹⁹⁾ Cfr. MARTINES, RUGGERI, SALAZAR, *Lineamenti di diritto regionale*, Milano, 2005, p. 84.

⁽²⁰⁾ Sulla questione della modificabilità delle denominazioni e delle qualificazioni costituzionali v. però *infra* par. 2.2.

⁽²¹⁾ D.c.r. del 18 settembre 2004.

Per quanto riguarda l'impostazione generale del testo e il contesto culturale di cui è espressione sul piano politico-istituzionale, si può rilevare, intanto, che anche in questo caso è pienamente confermata la forma di governo ad elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, con il contestuale potenziamento dei poteri di indirizzo, controllo e alta amministrazione dell'Assemblea legislativa e la previsione di uno “statuto dell'opposizione”. Oltre al Consiglio delle autonomie locali, istituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 123.4 Cost., verrebbero introdotti, inoltre, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio regionale dell'istruzione e della formazione, la Consulta degli immigrati, il Difensore civico e la Consulta di garanzia statutaria. Per il resto, rispetto allo Statuto del 1971, fanno la comparsa nuove parole, cariche di valori identitari o indicative di nuovi concetti giuridici e nuovi ambiti di interesse per la Regione. Parole quali unità nazionale, sussidiarietà e coesione economica-sociale; differenza di genere e pari opportunità; chiarezza dei testi normativi, separazione tra politica e amministrazione e diritto di accesso agli atti; Unione europea e rapporti internazionali.

2. Gli statuti nel sistema delle fonti

2.1 La questione della mancanza di un termine per l'adozione dei nuovi statuti

La ragione del lungo ritardo con cui le regioni hanno adottato il nuovo statuto o, peggio, di quello che hanno fin qui accumulato senza ancora averlo approvato è attribuibile, in primo luogo, al lungo processo di revisione e di “riforma della riforma” del Titolo V della parte seconda della costituzione avviato poco dopo la riforma del 1999 e non ancora giunto a conclusione. Ciò che le ha spinte a stare alla finestra in attesa di un quadro costituzionale più consolidato e, magari, più vantaggioso. In secondo luogo, venuta meno la concreta possibilità di discostarsi dalla forma di governo regionale preferenziale indicata dalla legge cost. n. 1 del 1999 a seguito della sonora bocciatura con referendum popolare della legge statutaria sulla forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e della sent. della Corte costituzionale n. 2/2005, si è aggiunto anche la titubanza degli organi di governo delle regioni circa l'opportunità o quantomeno la necessità di rimettere in discussione equilibri consolidati che già garantiscono la stabilità delle Giunte per l'intera legislatura e allo stesso tempo il mantenimento della ricca gamma di attività di alta

amministrazione in capo ai Consigli (atti di pianificazione e programmazione, nomine e designazioni, ecc.). Si tratta di un nuovo assetto determinatosi già all’indomani della riforma del 1999, – in virtù delle norme transitorie della legge costituzionale – rispetto al quale i nuovi statuti, già approvati, hanno fin qui poco inciso ⁽²²⁾.

Sulla necessità di un non più rinviabile adeguamento alle riforme è da segnalare la sent. della Corte cost. n. 188 del 2007. Questa decisione, intanto, è tornata a riaffermare la riserva di legge statutaria in materia di forma di governo della regione e ad escludere di poter avallare forme di esasperato costruttivismo interpretativo che consentano al legislatore regionale ordinario di disciplinare la materia in mancanza di una disciplina statutaria coerente con le innovazioni istituzionali originate dalle riforme e che si interponga necessariamente tra la fonte costituzionale e la comune legge regionale ⁽²³⁾. L’elemento di novità della decisione stessa è rappresentato, invece, dal monito al legislatore regionale circa la necessità di compiere “le scelte fondamentali in ordine al riparto delle funzioni tra gli organi regionali, ed in particolare tra il Consiglio e la Giunta”, giacché il continuare a procrastinare l’adeguamento alle riforme costituzionali determinerebbe “rischi particolarmente gravi sul piano della funzionalità e legalità sostanziale di molteplici attività delle Regioni”. Il che, in altri termini, preannuncia, d’ora in avanti, un atteggiamento meno tollerante della Corte e, dunque, volto a garantire il più scrupoloso rispetto delle norme statutarie vigenti e della riserva costituzionale di legislazione statutaria ⁽²⁴⁾.

2.2. *La questione della modificabilità delle denominazioni e delle qualificazioni costituzionali*

⁽²²⁾ Mi sia consentito rinviare alle osservazioni che ho fatto sui rapporti tra Giunta e Consiglio alla luce dei nuovi statuti, in Osservatorio sulla legislazione (cur.), *Rapporto 2007 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*, Roma, Camera dei Deputati, 2007, p. 107 ss. (reperibile anche in www.issirfa.cnr.it, nella sezione *rapporti ISSiRFA*).

⁽²³⁾ Orientamento giurisprudenziale emerso a partire dalla sentenza 21 ottobre 2003, n. 313, e successivamente sempre ribadito. Nel caso di specie per la decisione richiamata nel testo l’art. 4.3 della l.r. Campania 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria 2006) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto attribuiva all’esecutivo regionale alcune funzioni di indirizzo politico-programmatico e di controllo della sua attuazione che – nella perdurante vigenza dello statuto del 1971 – spettano al Consiglio regionale in via esclusiva.

⁽²⁴⁾ A commento della decisione v. N. MACCABIANI, *La Corte insiste e bacchetta il Legislatore regionale: allo Statuto quello che è dello Statuto*, in *Forum di Quaderni regionali*, e A. MANGIA, *I limiti (formali) degli statuti materiali*, in *le Regioni*, 2007, n. 6, p. 1037 ss.

Le modifiche agli statuti delle regioni Liguria e Marche, già segnalate al par. 1 ⁽²⁵⁾, sono intervenute, tra l’altro, ad integrare la denominazione costituzionale del Consiglio regionale (art. 121.1) con quella di Assemblea legislativa. E’ bene ricordare che le stesse regioni già tentarono, all’indomani della piena regionalizzazione delle fonti statutarie, di modificare il *nomen* del loro organo legislativo mediante la stessa tecnica d’integrazione lessicale della stretta dizione costituzionale. In quel caso i Consigli delle due regioni cercarono di darsi il nome, fortemente evocativo e molto ambito, di Parlamento, la Corte costituzionale, tuttavia, ricavò con facilità, direttamente dalla lettera degli articoli 55 e 121 Cost., il carattere esclusivo della denominazione attribuita alle assemblee legislative nazionali ed evitò, saggiamente, di spingersi a individuare – come avrebbe voluto l’Avvocatura dello Stato – una correlazione biunivoca tra sovranità popolare-parlamento nazionale e autonomia-consiglio regionale. Secondo la Corte, infatti, “l’articolo 1 della Costituzione, nello stabilire, con formulazione netta e definitiva, che la sovranità ‘appartiene’ al popolo, impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi dell’organizzazione costituzionale nella essa si possa insediare esaurendovi” ⁽²⁶⁾.

Su queste basi, se non è il principio di sovranità popolare ma l’inequivocabile dato testuale degli articoli 55 e 121 Cost. a giustificare l’uso esclusivo della denominazione Parlamento, verrebbe da pensare che lo stesso deve valere per la denominazione Consiglio regionale, in quanto, come si legge sempre nella medesima sentenza, “gli organi direttivi della Regione non sono (...) entità nuove nate negli ordinamenti regionali in virtù delle modifiche introdotte nel Titolo V della Costituzione e prive di denominazioni proprie”. L’esistenza di una denominazione propria nell’art. 121 Cost. lascerebbe dunque pensare che non sia necessaria l’evocazione di una presunta sovranità regionale, ma sia sufficiente già la sola manipolazione del *nomen* a determinare, comunque, la violazione della Costituzione. La denominazione costituzionale di un organo non sembrerebbe consentire, infatti, nessuna manipolazione del dato meramente testuale ⁽²⁷⁾ e non può, dunque, essere per caso che la

⁽²⁵⁾ L.st. Liguria 5 ottobre 2007, n. 1, e l.st. Marche 22 gennaio 2008, n. 2.

⁽²⁶⁾ Corte cost., sent. 12 aprile 2002, n. 106 (punto 3 del *Considerato in diritto*). V. anche sent. 3 luglio 2002, n. 306.

⁽²⁷⁾ Tranne che la denominazione degli organi regionali non debba intendersi decostituzionalizzata in forza della facoltà che la costituzione stessa assegna agli statuti di determinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento delle regioni, anche in deroga a disposizioni costituzionali (combinato disposto dell’art. 123.1 e dell’art. 122.5 Cost.). La derogabilità prevista dalla seconda disposizione è però da ritenersi eccezionale e di stretta interpretazione rispetto al limite generale dell’armonia dello statuto con la costituzione.

nuova denominazione del vertice dell’esecutivo (Presidente della Regione) nelle regioni a statuto speciale sia stata introdotta con legge di revisione costituzionale ⁽²⁸⁾.

Il fatto che le regioni Liguria e Marche siano tornate a occuparsi del *nomen* dei rispettivi organi legislativi senza più tentare di appropriarsi del sostantivo proibito (Parlamento) ha determinato il venir meno delle ragioni vere dell’originaria opposizione governativa e, dunque, non ha portato ad una nuova impugnativa delle due delibere legislative di modifica dei rispettivi statuti. Una volta individuata un nuovo appellativo più rassicurante, infatti, il metodo dell’affiancamento di una dizione lessicale integrativa al *nomen iuris* fissato dalla Costituzione non ha più destato, evidentemente, la preoccupazione del Governo. C’è da chiedersi, tuttavia, se, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ⁽²⁹⁾, una simile manipolazione dei nomina sia legittima e, soprattutto, se siano opportune denominazioni additive tanto anodine e insignificanti e pur in grado di determinare confusione e difficoltà in chi, per fare un esempio banale, volesse fare ricerche testuali per parole chiave nella legislazione regionale e si trovasse di fronte tante diverse denominazioni quanti sono gli organi legislativi delle regioni ⁽³⁰⁾. Si tratta dunque di una tecnica di normazione - che potendo creare confusione e incidere negativamente sulla conoscibilità delle leggi - è senz’altro da non apprezzare, soprattutto in considerazione della povertà semantica dell’integrazione voluta nei casi in questione.

Se non più apprezzabile la tecnica, ben più comprensibili sarebbero state, infatti, le ragioni di una forzatura nel caso in cui, ad es., la doppia denominazione - analogamente a quanto avviene nell’art. 116.1 della Costituzione vigente per i nomina di alcune Regioni speciali - fosse stata voluta per affiancare al nome proprio del Consiglio regionale una denominazione in idioma locale. L’ipotesi è puramente teorica, ma non è del tutto irrealistica se si considera che nella Regione Veneto, ad es., è stata presentata una proposta

⁽²⁸⁾ L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Sull’analogia nuova denominazione del vertice dell’esecutivo regionale negli statuti di alcune regioni ordinarie v. *supra* par. 1.1.

⁽²⁹⁾ Quella specifica già richiamata, ovviamente, ma si veda anche la sent. 19 luglio 2004, n. 237, nella quale la Corte cost. ha chiaramente detto (v. punto 3 del *considerato in diritto*) che anche la mera integrazione di una *denominazione* ne costituisce modifica. Il fatto che, nella specie, non sia in questione una denominazione costituzionale ma quella di un comune, di cui la Costituzione consente e regola la modificabilità con legge regionale rafforzata (art. 133.2), non indebolisce ma anzi accresce ulteriormente l’impressione che non sia consentito allo statuto regionale modificare le denominazioni costituzionali, neanche mediante “mera integrazione” delle stesse.

⁽³⁰⁾ Soprattutto nel caso della ricorrenza di disposizioni che, nella medesima regione, utilizzano alternativamente l’una o l’altra denominazione *double face* (cfr. le leggi statutarie cit.).

di revisione dello statuto regionale redatta anche in veneziano ⁽³¹⁾. Qualora, dunque, dalla mancata impugnativa governativa delle leggi statutarie delle regioni Marche e Liguria dovesse inferirsi che le denominazioni costituzionali sono da ritenere effettivamente integrabili dallo statuto regionale, un’evenienza del genere – se al momento della sua realizzazione non incontrasse altri limiti costituzionali ⁽³²⁾ – potrebbe legittimamente verificarsi ed avere, se non altro, ben maggior significato e sostanza.

Nel corso dell’anno, oltre alla questione della modificabilità della denominazione degli organi regionali, si è posta anche quella concernente la qualificazione dei poteri e delle funzioni che la costituzione riconosce alle regioni e, in particolare, se fosse possibile esprimerla in termini di autonomia o sovranità. Il caso di specie per una significativa decisione della Corte costituzionale, al riguardo, è stato offerto dalla legge della Regione Sardegna che ha istituito la Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo ⁽³³⁾. A fronte del ricorso del Governo che impugnava la legge per la parte in cui prevedeva che il progetto del nuovo statuto di autonomia individuasse gli elementi della “sovranità regionale”, la Consulta – in difformità dai precedenti in materia di denominazioni costituzionali ⁽³⁴⁾ – non si è limitata all’uso dell’argomento testuale per escludere che le regioni, sia ordinarie che speciali, possano auto-qualificarsi come enti sovrani anziché soltanto autonomi, ai sensi di quanto chiaramente espresso, in particolare, nell’art. 114 Cost., ma ha ritenuto necessario “chiarire il significato del termine ‘sovranità’ utilizzato nelle disposizioni impugnate”. Con ciò la Corte lascia chiaramente intendere, dunque, che non è la manipolazione delle qualificazioni costituzionali a determinare, di per sé, l’illegittimità della norma di legge regionale, ma l’incompatibilità semantica del termine integrativo accostato dalla legge regionale a quello costituzionalmente proprio di autonomia ⁽³⁵⁾. Se è così, sembrerebbe allora, che – secondo la Corte – le regioni possano

⁽³¹⁾ Proposta di revisione dello statuto regionale n. 3, presentato dal consigliere Manzato ed altri il 28 febbraio 2007.

⁽³²⁾ Può essere interessante notare, al riguardo, che agli atti della XV legislatura parlamentare si rinvia un disegno di legge costituzionale che vorrebbe esplicitare nel testo della Costituzione il riconoscimento dell’italiano come lingua ufficiale della Repubblica, ma che, allo stesso tempo, intenderebbe riconoscere, tutelare e valorizzare anche le *lingue locali* (AS-1578, modifica dell’art. 12 Cost.).

⁽³³⁾ La sent. è la n. 365 del 7 novembre 2007 e la l.r. è la n. 7 del 23 maggio 2006. Sulla questa legge e sul ricorso governativo v. il precedente *Rapporto*, pp. 105-106.

⁽³⁴⁾ Le già richiamate sentt. 106 e 306 del 2002.

⁽³⁵⁾ L’affermazione dell’esistenza di un’assoluta incompatibilità tra autonomia delle regioni e sovranità degli enti territoriali interni ad uno stato federale è stata oggetto, tuttavia, di ampia critica in dottrina. Si vedano A. ANZON DEMMIG, *Sovranità, processi federalistici, autonomia regionale. In margine alla sentenza n. 365 del 2007 della Corte costituzionale*, nel sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, dottrina, autonomie territoriali; B. CARAVITA, *Il tabù della sovranità e gli “istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo*

legittimamente intervenire su questa o altre qualificazioni costituzionali, purché in forma integrativa rispetto al termine originario e facendo ricorso ad altre parole che esprimano concetti assimilabili o coordinabili con il primo. Detto altrimenti, secondo quanto la stessa Corte suggerisce, le regioni non potranno intervenire con accostamenti antitetici rispetto ai concetti richiamati dalla dizione costituzionale, ma potranno fare uso di altre figure retoriche, quali l’endiadi o la sinonimia.

Il fatto che questa decisione si sia discostata dai precedenti offerti dalle già richiamate sentenze 106 e 306 del 2002, che sembrerebbero escludere qualsiasi interpolazione del testo costituzionale, e abbia ricevuto critiche ampiamente convergenti nel ritenere non condivisibile la svalutazione dell’argomento letterale ⁽³⁶⁾, non consente di ricavare sicuri orientamenti che possano valere al di là del singolo caso ed essere d’insegnamento per il futuro. Tuttavia l’indicatore di una possibile e non occasionale prevalenza del nuovo orientamento interpretativo potrebbe essere offerto proprio dal fatto che l’ordinamento sembrerebbe aver consentito o quantomeno momentaneamente tollerato l’integrazione dei nomina costituzionali da parte della legislazione statutaria regionale, e non vi è ragione per escludere senz’altro che ciò che vale per le denominazioni non possa valere anche per le qualificazioni costituzionali.

Se dunque, come abbiamo visto, la Corte non ha ammesso la denominazione di Consiglio e Parlamento regionale, ma è stata accolta dall’ordinamento, adesso, l’endiadi Consiglio regionale e Assemblea legislativa. La stessa cosa dovrebbe valere per statuto di autonomia e sovranità. Questa formula è stata, per così dire, censurata (in quanto accosta concetti ritenuti antitetici), ma non sembrerebbe definitivamente esclusa la possibilità, per le regioni, di utilizzare altri artifici retorici, proposti dalla stessa Corte costituzionale come ammissibili, per dare enfasi retorica alle disposizioni degli statuti regionali, a partire dalla stessa qualificazione di quest’ultimi.

federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale, in *federalismi.it*, 22, 2007; P. CARETTI, *La “sovranità” regionale come illusorio succedaneo di una “specialità” perduta: in margine alla sent. della Corte costituzionale n. 365/2007*, in *forum di Quaderni costituzionali*; O. CHESSA, *La resurrezione della sovranità statale nella sentenza n. 365 del 2007*, *ivi*.

⁽³⁶⁾ B. CARAVITA, *op.cit.*, p. 2; P. CARETTI, *op.cit.*, p. 4; O. CHESSA, *op.cit.*, pp. 5-6.

3. *L’attuazione degli statuti regionali ordinari*

Diamo qui conto della normativa di attuazione degli statuti. Ci soffermeremo in particolare sui nuovi regolamenti interni dei Consigli, sull’istituzione dei Consigli delle autonomie locali, in attuazione dell’art. 123.4 della Costituzione, e sulle altre leggi di diretta attuazione degli statuti. Nel corso dell’anno di riferimento non sono da segnalare novità, invece, in materia di legislazione elettorale regionale ⁽³⁷⁾.

Per quanto riguarda, in primo luogo, le modalità procedurali di quest’attuazione, è da rilevare che alcune delle regioni il cui nuovo statuto è entrato in vigore hanno affidato ad una Commissione speciale il compito di elaborare le leggi attuative dello statuto (Abruzzo, Toscana e Umbria) ⁽³⁸⁾. In Emilia-Romagna è stata creata, invece, una Commissione permanente con lo specifico compito di elaborazione e proposta del regolamento interno dell’assemblea, della legislazione elettorale regionale e delle leggi istitutive dei nuovi organismi previsti dallo statuto. Nelle rimanenti regioni si segue il procedimento ordinario nella commissione permanente di volta in volta competente per la materia (in genere quella per gli affari istituzionali o simile). E’ da segnalare, tuttavia, che nella Regione Marche, per quanto attiene al procedimento di formazione del nuovo regolamento interno, è stata istituita una Commissione straordinaria con il compito di esprimere il parere sulla proposta di modifica predisposta dall’Ufficio di Presidenza ⁽³⁹⁾ e, per quanto attiene al procedimento di formazione della legge di disciplina del CAL, è stato costituito un gruppo di lavoro misto, formato da funzionari della Giunta e del Consiglio e da rappresentanti degli enti locali, quale supporto tecnico alla Commissione consiliare competente.

⁽³⁷⁾ Per la quale rinviamo al precedente Rapporto, p. 75 ss.

⁽³⁸⁾ D.c.r. Abruzzo, 21 giugno 2005, *Istituzione di una Commissione speciale per lo statuto, il regolamento e la legge elettorale*; l.r. Umbria, 29 luglio 2005, n. 23, *Istituzione di una commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari*; d.c.r. Toscana, 11 ottobre 2005, n. 98, *Istituzione Commissione speciale per gli adempimenti statutarie e per il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale*.

⁽³⁹⁾ Delib. Uff. di Pres. n. 713/2007.

3.1. La revisione dei regolamenti consiliari

Dopo i Consigli regionali della Calabria e della Liguria, che sono stati i primi a provvedervi ⁽⁴⁰⁾, nel periodo di riferimento per questo Rapporto sono stati approvati i regolamenti consiliari delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria ⁽⁴¹⁾ e sono state apportate modifiche parziali a quelli delle assemblee legislative della Calabria ⁽⁴²⁾, del Lazio ⁽⁴³⁾, della Liguria ⁽⁴⁴⁾, del Piemonte ⁽⁴⁵⁾, della Puglia ⁽⁴⁶⁾ e della Toscana ⁽⁴⁷⁾. Solo in quest’ultimo caso le modifiche apportate sono di notevole ampiezza. Segneremo dunque, qui di seguito, le più evidenti e rilevanti novità che si riscontrano, rispetto alle norme precedentemente vigenti in Emilia-Romagna, Umbria e Toscana:

- In Emilia-Romagna: la previsione sulla presentazione del programma di legislatura e della Giunta regionale in adeguamento alla forma di governo ad elezione diretta del Presidente della giunta regionale (art. 5) e quella, connessa, relativa alla verifica e valutazione dell’attuazione del programma di governo (art. 19); la disciplina delle procedure, modalità e strumenti per la qualità della normazione e il controllo sull’attuazione delle leggi (Titolo VI); la regolazione dei rapporti con la Consulta di garanzia statutaria (art. 55), con il Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (Titolo VIII); la norma d’attuazione statutaria ampliativa del periodo di *prorogatio* dell’Assemblea, a partire dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali fino

⁽⁴⁰⁾ Rispettivamente con la d.c.r. 27 maggio 2005, n. 5 e la d.c.r. 9 giugno 2006, n. 18.

⁽⁴¹⁾ Rispettivamente con d.c.r. 28 novembre 2007, n. 143 (in B.U.R. 5 dicembre 2007) e con d.c.r. 8 maggio 2007, n. 141 (in B.U.R. 23 maggio 2007). E’ da ricordare che l’Umbria è stata l’unica regione (oltre alla Val d’Aosta), fino all’acquisto di efficacia di quest’ultima deliberazione, ad aver adottato il regolamento interno del Consiglio e le sue successive modifiche con legge; il vecchio regolamento è stato dunque abrogato dalla l.r. 14 maggio 2007, n. 13, art. 1, in B.U.R. 23 maggio 2007.

⁽⁴²⁾ D.c.r. 5 aprile 2007, n. 126, in B.U.R. 2 maggio 2007, integrazione al reg. interno del Consiglio regionale (art. 25 *bis*, revoca di nomine ed incarichi).

⁽⁴³⁾ D.c.r. 12 dicembre 2007, n. 43, in B.U.R. 21 gennaio 2008, modifiche all’art. 14 del regolamento dei lavori del Consiglio (commissioni consiliari permanenti).

⁽⁴⁴⁾ D.c.r. 1 febbraio 2007, n. 4, in B.U.R. 28 febbraio 2007, modifiche al reg. interno (artt. 30.3, 31.2 e 118.3).

⁽⁴⁵⁾ D.c.r. 22 dicembre 2006, n. 95, in B.U.R. 11 gennaio 2007, modifica all’art. 13 del regolamento interno (gruppi consiliari).

⁽⁴⁶⁾ D.c.r. 17 luglio 2007, n. 114, in B.U.R. 9 agosto 2007, modifica all’art. 6 del reg. interno (adesione ai gruppi).

⁽⁴⁷⁾ D.c.r. 12 dicembre 2006, in B.U.R. 17 gennaio 2007.

all’insediamento del nuovo Consiglio ⁽⁴⁸⁾, limitatamente agli adempimenti urgenti e improrogabili (art. 123).

- In Umbria: la creazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari (art. 12), del Comitato per la legislazione (art. 39) e del Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’amministrazione regionale (art. 40); l’introduzione dello Statuto delle opposizioni (art. 13); la disciplina della legge comunitaria regionale (art. 19) e della partecipazione alla formazione degli atti normativi comunitari (art. 32); la regolamentazione dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e del loro seguito (art. 20); la creazione delle Commissioni in sede redigente (artt. 28-29); il potenziamento dell’attività di controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari e dell’attività di valutazione delle politiche pubbliche (artt. 33, 34, 40 e 42); la previsione degli strumenti necessari ad assicurare la qualità, il riordino e la semplificazione normativa (artt. 39 e 43); l’adeguamento alle norme statutarie in materia di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale (art. 101) e nei confronti di un singolo Assessore (art. 102).

- In Toscana: la nuova disciplina delle funzioni del Presidente del Consiglio regionale (art. 7), dell’Ufficio di presidenza (art. 10) e del Portavoce dell’opposizione (art. 14 *bis*); varie modifiche alla composizione, la durata e le attività delle commissioni permanenti e speciali (capo VI); l’istituzione della Commissione per le pari opportunità (capo VI *ter*); la nuova organizzazione dei lavori del Consiglio regionale (artt. 49-54).

Nelle altre regioni sono invece ancora in vigore i regolamenti interni dei Consigli approvati prima delle ultime modifiche costituzionali, sia pur spesso con alcune parziali modifiche o integrazioni successive all’entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 1999 (Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto). Non sono in alcun caso applicabili, tuttavia, le norme direttamente incompatibili con il nuovo Titolo V della Costituzione e dunque, in primo luogo, quelle concernenti i controlli sugli atti

⁽⁴⁸⁾ L’art. 3.2 della l. 17 febbraio 1968, n. 108, disponeva in passato l’attenuazione dei poteri del Consiglio nei 45 giorni antecedenti quello delle elezioni e la successiva totale cessazione delle sue funzioni. Sulla *prorogatio* dei Consigli regionali, dopo la revisione del Titolo V, v. Corte cost., sent. 5 giugno 2003, n. 196.

amministrativi e sulle leggi regionali nonché sul sistema di elezione dei componenti della Giunta regionale.

3.2. *Il Consiglio delle autonomie locali (CAL)*

Tutti i nuovi statuti entrati in vigore hanno disciplinato il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali in attuazione dell'art. 123.4 della Costituzione, prevedendone in genere l'istituzione presso il Consiglio regionale⁽⁴⁹⁾.

In alcune regioni è riconosciuto un effetto rafforzato al parere obbligatorio del CAL (in via generale o in casi determinati): qualora il Consiglio regionale deliberi in difformità al parere lo può fare, nei casi previsti, solo a maggioranza dei suoi membri (Abruzzo⁽⁵⁰⁾, Calabria; Emilia-Romagna⁽⁵¹⁾, Lazio, Liguria⁽⁵²⁾, Marche e Umbria⁽⁵³⁾). In Toscana si dispone, invece, che gli organi regionali, in caso di parere del CAL contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possano disattendere solo con motivazione espressa. Inoltre, in alcuni statuti, è riconosciuto ai CAL il potere d'iniziativa legislativa (Calabria, art. 48.9; Lazio, artt. 37 e 67.1; Liguria, art. 66.1) e in un caso si prevede, anche, la discussione di questi progetti di legge entro un preciso termine dalla data della loro presentazione (Lazio).

Un altro potere è previsto dalle regioni Abruzzo (art. 71.5 St.) e Calabria (art. 45.2 St.). Nel caso in cui il CAL ritiene che una legge regionale (in Abruzzo anche un provvedimento) lede le competenze degli enti locali, può chiedere l'acquisizione del parere

⁽⁴⁹⁾ Abruzzo, art. 72; Calabria, art. 48; Emilia-Romagna, art. 23; Lazio, art. 66-67; Liguria, art. 65-67; Marche, art. 37-38; Piemonte, art. 88-89; Puglia, art. 45; Toscana, art. 66-67; Umbria, art. 28-29.

⁽⁵⁰⁾ In materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra regione ed enti locali (art. 72.3).

⁽⁵¹⁾ Questo nei soli casi in cui si tratti di piani e programmi che coinvolgano l'attività degli enti locali e il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina (art. 23.5); in tutte le altre ipotesi, si prevede che l'approvazione di progetti di legge, in difformità del parere del CAL, sia accompagnata dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso (art. 23.4).

⁽⁵²⁾ Art. 67.2. L'approvazione a maggioranza assoluta dei membri non è richiesta per l'approvazione degli atti di programmazione generale e delle leggi di bilancio e degli atti ad esse collegate (art. 67.3).

⁽⁵³⁾ La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza è tenuta inoltre a motivare il rigetto del parere (art. 29.2).

dell’organo di garanzia statutaria in merito ai rilievi formulati. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri di compatibilità statutaria a maggioranza assoluta ⁽⁵⁴⁾.

Nei nuovi regolamenti consiliari delle regioni Calabria, Liguria e Umbria, in conformità della scelta operata dai rispettivi statuti, è ribadito che qualora il Consiglio regionale non si adegui all’eventuale parere espresso dal CAL debba deliberare a maggioranza assoluta dei membri. Il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale della Liguria dispone, inoltre, che – nei casi in cui lo statuto prevede che sia necessaria un’approvazione consiliare a maggioranza assoluta per discostarsi dal parere del CAL – anche le Commissioni permanenti, che non intendono tener conto di detto parere, devono approvare il provvedimento con il voto favorevole di un numero di commissari in grado di esprimere la metà più uno dei consiglieri regionali. Nella Regione Calabria, diversamente, è previsto che la Commissione, nel caso in cui decide di non tenere conto del parere negativo del CAL, deve indicare le ragioni che l’hanno indotta a non adeguarsi nella relazione per l’Assemblea ⁽⁵⁵⁾. Le modifiche apportate al regolamento consiliare della Toscana prevedono, invece, che la Commissione consiliare competente, qualora ritenga di non adeguarsi al parere del CAL contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche, presenta al Consiglio regionale, unitamente alla relazione sulla proposta di legge o di regolamento, un ordine del giorno procedurale che esprime la motivazione di tale non accoglimento ⁽⁵⁶⁾.

Nel periodo di riferimento di questo Rapporto questo nuovo organo è stato istituito in Abruzzo (l.r. 11 dicembre 2007, n. 41) Calabria (l.r. 5 gennaio 2007, n. 1), Lazio (l.r. 26 febbraio 2007, n. 1) e Marche (l.r. 10 aprile 2007, n. 4). In precedenza vi avevano già provveduto Liguria, Piemonte e Puglia ⁽⁵⁷⁾, tenendo a parte il caso delle regioni Toscana e Umbria che hanno creato un organo simile già nel 1998 ⁽⁵⁸⁾ e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che non sono qui considerate ⁽⁵⁹⁾. Delle regioni che

⁽⁵⁴⁾ St. Calabria, art. 57.7; St. Abruzzo, art. 80.2. Sulla collocazione endo-procedimentale del giudizio dell’organo di garanzia statutaria v. *infra* la nt. 78 e la nt. 82.

⁽⁵⁵⁾ Art. 78 reg. interno del Consiglio.

⁽⁵⁶⁾ Reg. interno del Consiglio., art. 46 *quater* (come modificato dalla d.c.r. del 17 febbraio 2005), in attuazione dell’art. 66.4 dello statuto.

⁽⁵⁷⁾ Rispettivamente: l.r. 26 maggio 2006, n. 13; l.r. 7 agosto 2006, n. 30; l.r. 26 ottobre 2006, n. 29

⁽⁵⁸⁾ L.r. Toscana 21 aprile 1998, n. 22, *istituzione del Consiglio delle autonomie locali*, poi abrogata e sostituita dalla l.r. 21 marzo 2000, n. 36, *nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali*; l.r. Umbria, 14 ottobre 1998, n. 34, art. 15. Tutte le altre regioni, ad eccezione della Campania che regola diversamente la concertazione con gli enti locali, hanno tuttavia degli altri organismi di consultazione con le autonomie locali, a composizione mista, che sono, più o meno frequentemente, coinvolti nei procedimenti di formazione delle leggi, dei regolamenti e di atti amministrativi generali.

⁽⁵⁹⁾ Per le quali v. *infra* cap. IV.

hanno approvato il nuovo statuto manca all’appello dunque la sola Regione Emilia-Romagna ⁽⁶⁰⁾. Riportiamo nell’allegata Tabella 2 il confronto sinottico dei principali contenuti normativi delle leggi istitutive del CAL nelle regioni Abruzzo, Calabria, Lazio e Marche ⁽⁶¹⁾ e rinviando per un approfondimento sugli strumenti di raccordo fra le regioni e gli enti locali al successivo cap. X.

3.3. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)

Sei statuti, dei dieci nuovi fin qui adottati, prevedono l’istituzione di un organo di consultazione in materia economica e sociale denominato Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, rinviando alla legge per la sua disciplina ⁽⁶²⁾. In Calabria, in Emilia-Romagna e nelle Marche è specificato che il CREL ha sede presso il Consiglio regionale ⁽⁶³⁾. La Liguria e le Marche attribuiscono all’organo anche la potestà d’iniziativa legislativa ⁽⁶⁴⁾.

Secondo un diverso modello, gli statuti della Puglia e della Toscana prevedono, rispettivamente, una Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale ⁽⁶⁵⁾ e una Conferenza permanente delle autonomie sociali ⁽⁶⁶⁾, poste entrambe presso il Consiglio regionale con analoghi compiti di consultazione ai fini della programmazione economica, territoriale e sociale. Lo statuto dell’Abruzzo istituisce, invece, la Conferenza regionale per la programmazione, con compiti di consultazione in materia di programmazione economica e finanziaria, presso la presidenza della Giunta ⁽⁶⁷⁾.

Lo statuto della Regione Umbria, pur non prescrivendo l’istituzione del CREL o di un analogo organo, prevede tuttavia che, al fine di adottare linee d’indirizzo per la concertazione, il presidente del Consiglio regionale convoca annualmente “i rappresentanti

⁽⁶⁰⁾ Si vedano però gli artt. 56-58 del nuovo reg. int. del C. reg. sui rapporti dell’Assemblea leg. con il CAL.

⁽⁶¹⁾ Per la rilevazione dei contenuti delle leggi istitutive dei CAL in Liguria, Piemonte e Puglia si rinvia invece al nostro precedente *Rapporto*.

⁽⁶²⁾ St. Calabria, art. 56; St. Emilia-Romagna, art. 59; St. Lazio, art. 71; St. Liguria, art. 68; St. Marche, art. 40; St. Piemonte, art. 87.

⁽⁶³⁾ Si noti che il Lazio, che ha istituito il CREL nella scorsa legislatura, lo ha costituito invece presso la Presidenza della Giunta regionale.

⁽⁶⁴⁾ St. Liguria, art. 68.3, St. Marche, art. 30.1, lett. d).

⁽⁶⁵⁾ Art. 46.

⁽⁶⁶⁾ Art. 61.

⁽⁶⁷⁾ Art. 73.

istituzionali, funzionali, economici e sociali della regione” nella Conferenza regionale dell’economia e del lavoro ⁽⁶⁸⁾.

Già prima di queste disposizioni statutarie il CREL o altro simile organo rappresentativo delle forze sociali era stato istituito o comunque previsto dalla ordinaria legislazione regionale in Piemonte, Puglia, Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto ⁽⁶⁹⁾. Nella Regione Marche, invece, questo ruolo è stato effettivamente svolto dal Tavolo regionale della concertazione costituito all’inizio dell’VIII legislatura (giugno 2005) ⁽⁷⁰⁾.

Nel periodo di riferimento per questo Rapporto l’organismo consultivo in materia economico-sociale, così come previsto dai rispettivi statuti, è stato istituito in Calabria (l.r. 21 agosto 2007, n. 17) e Toscana (l.r. 4 aprile 2007, n. 20) ⁽⁷¹⁾. In precedenza vi avevano già provveduto Lazio e Liguria ⁽⁷²⁾. Riportiamo nell’allegata Tabella 3 il confronto sinottico dei principali contenuti normativi di queste due ultime leggi ⁽⁷³⁾.

3.4. Gli organi di garanzia statutaria

In tutti i nuovi statuti – ad esclusione di quello delle Marche – è prevista l’istituzione di organi di garanzia statutaria ⁽⁷⁴⁾. Tra i compiti ad essi assegnati spicca, in particolare, la valutazione circa la conformità allo statuto delle leggi (*rectius*: deliberazioni legislative) o dei progetti di legge e, spesso, anche dei regolamenti regionali (*rectius*: deliberazioni

⁽⁶⁸⁾ Art. 19.2.

⁽⁶⁹⁾ l.r. Piemonte 18 ottobre 1994, n. 43, *norme in materia di programmazione degli investimenti*, art. 20, *organismi consultivi*; l.r. Puglia 3 aprile 1995, n. 10, *istituzione del CREL*; l.r. Abruzzo 30 agosto 1996, n. 77, *istituzione del CREL*; l.r. Basilicata 24 giugno 1997, n. 30, *nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale*, art. 14, *CREL* (così come sostituito dalla l.r. 9 dicembre 1997, n. 51); l.r. Emilia-Romagna, 21 aprile 1999, n. 3, *riforma del sistema regionale e locale*, art. 34, *Conferenza regionale per l’economia e il lavoro*, l.r. Lazio 18 aprile 2003, n. 12, *istituzione del CREL*; l.r. Veneto, 12 agosto 2005, n. 11, *Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro*.

⁽⁷⁰⁾ Il Comitato economico e sociale istituito dall’art. 13 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, che in precedenza svolgeva questo medesimo compito consultivo, non è ora più operativo.

⁽⁷¹⁾ Successivamente modificata dalla l.r. 27 luglio 2007, n. 44.

⁽⁷²⁾ V., rispettivamente, l.r. 23 ottobre 2006, n. 13, e l.r. 16 giugno 2006, n. 16. Il CREL del Lazio è stato costituito con decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2008.

⁽⁷³⁾ Per la rilevazione dei contenuti delle leggi istitutive dei corrispondenti organi di Lazio e Liguria si rinvia invece al nostro precedente *Rapporto*.

⁽⁷⁴⁾ St. Abruzzo, art. 79-80; St. Calabria, art. 57 (v. anche *r. int. C. reg.*, approvato con delib. 27 maggio 2005, art. 95-96 e art. 129-130); St. Emilia-Romagna, art. 69 (v. anche *r. int. C. reg.* del 4 dicembre 2007, art. 55); St. Lazio, art. 68; St. Liguria, art. 74-75 (v. anche *r. int. C. reg.*, approvato con delib. 9 giugno 2006, art. 136); St. Piemonte, art. 91-92; St. Puglia, art. 47ss.; St. Toscana, art. 57; St. Umbria, art. 81-82.

regolamentari) o dei relativi progetti ⁽⁷⁵⁾. Si tratta, questa, di un’eventuale fase - consultiva - del procedimento normativo che in genere è facoltativa (per richiesta di soggetti determinati) ma che può essere anche obbligatoria (per previsione normativa) ⁽⁷⁶⁾ e che, secondo i casi, si inserisce o in una fase procedimentale - non sempre ben definita direttamente dalle previsioni statutarie - che si colloca tra l’iniziativa normativa e l’approvazione dell’atto (Calabria, Liguria, Piemonte e Puglia) ⁽⁷⁷⁾ o in quella - più chiaramente determinata - che si situa tra l’approvazione della deliberazione normativa e la sua promulgazione o emanazione (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Umbria) ⁽⁷⁸⁾. L’eventuale parere di non conformità può essere superato, salvo rare eccezioni ⁽⁷⁹⁾, da una deliberazione (o da una nuova deliberazione) dell’organo regionale competente in via definitiva per l’atto normativo in questione. In alcune regioni è richiesta, in questo caso, una deliberazione assunta “con motivata decisione” (Calabria ed Emilia-Romagna) ⁽⁸⁰⁾ e/o la necessità di un’approvazione a maggioranza assoluta (Abruzzo, Calabria e Lazio) ⁽⁸¹⁾.

⁽⁷⁵⁾ Calabria, Emilia-Romagna, Liguria (per i soli regolamenti di competenza del Consiglio), Piemonte, Toscana e Umbria.

⁽⁷⁶⁾ V. St. Emilia-Romagna, art. 56, co. 3, secondo il quale “la legge può prevedere che l’adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria”.

⁽⁷⁷⁾ L’art. 75.4 St. Regione Liguria prevede che “il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell’esame di questi da parte dell’Assemblea”. L’art. 95 del nuovo reg. interno del Consiglio della Regione Calabria prevede, invece, che il parere della Consulta statutaria possa essere richiesto dopo la discussione e la votazione dei singoli articoli, prima della deliberazione finale sul progetto di legge.

⁽⁷⁸⁾ Solo lo statuto della Regione Abruzzo individua come oggetto dei pareri di compatibilità statutaria, più correttamente, le “deliberazioni legislative”; in tutti gli altri casi in cui si fa riferimento alle *leggi* e ai *regolamenti* regionali, devono comunque intendersi le corrispondenti deliberazioni normative, prima della loro promulgazione o emanazione. L’uso della parola legge (o altra denominazione degli atti normativi) nel senso atecnico che fa riferimento all’atto perfetto, ma non ancora entrato in vigore, si rinviene anche in Costituzione (v. ad es. art. 138, co. 2, e art. 123, co. 2 e 3)

⁽⁷⁹⁾ Può sempre essere superato dal Consiglio regionale in caso di deliberazione di propria competenza.

⁽⁸⁰⁾ La Corte cost. nella sent. n. 12 del 2006 (*Presidente del Consiglio dei ministri vs. Regione Abruzzo*) ha ritenuto che la previsione della deliberazione statutaria abruzzese (nella versione del 20 luglio-21 settembre 2004) che impone al Consiglio regionale un obbligo di motivazione, nel caso in cui intenda deliberare in senso contrario ai pareri dell’organo di garanzia statutaria, rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale - “ricompresa indubbiamente nei ‘principi fondamentali di organizzazione e funzionamento’ attribuiti dall’art. 123, primo comma, Cost. alla potestà statutaria delle Regioni” - e non limita in alcun modo l’esercizio della potestà legislativa del Consiglio medesimo. La disposizione in questione, inoltre, non viola nemmeno il principio dell’irrelevanza della motivazione degli atti legislativi, in quanto “la motivazione richiesta perché il Consiglio regionale possa deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio di garanzia non inerisce agli atti legislativi, ma alla decisione di non tener conto del parere negativo, che costituisce atto consiliare distinto dalla deliberazione legislativa e non fa corpo con essa”.

⁽⁸¹⁾ Il fatto che la Corte cost., nella sua sent. n. 378 del 2004, abbia ritenuto infondati i rilievi governativi sulla legittimità dell’art. 82 dello Statuto della Regione Umbria, che attribuisce alla Commissione di garanzia statutaria il potere di esprimere pareri sulla conformità statutaria delle leggi e dei regolamenti regionali, con la motivazione che tali pareri “se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate”, potrebbe far ritenere che le richiamate disposizioni siano da considerarsi di dubbia legittimità costituzionale.

Tra le altre funzioni assegnate a detti organi si rinvencono, inoltre, la risoluzione dei conflitti di attribuzione e di competenza ⁽⁸²⁾, il giudizio di ammissibilità dei referendum e delle iniziative legislative popolari ⁽⁸³⁾, il giudizio sulla legittimità del regolamento interno del Consiglio regionale ⁽⁸⁴⁾, i compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni ⁽⁸⁵⁾, nonché varie funzioni di consulenza tecnico-giuridica ⁽⁸⁶⁾.

Le Regioni Liguria e Piemonte sono le prime che hanno approvato le leggi istitutive dell'organo di garanzia statutaria nel corso del 2006 ⁽⁸⁷⁾. Nel periodo di riferimento di questo Rapporto un simile organismo è stato istituito anche in Abruzzo (l.r. 11 dicembre 2007, n. 42), Calabria (l.r. 5 gennaio 2007, n. 2) ⁽⁸⁸⁾, Emilia-Romagna (l.r. 4 dicembre 2007, n. 23), Lazio (l.r. 21 dicembre 2007, n. 24) e Umbria (l.r.31 luglio 2007, n. 27). Riportiamo nell'allegata Tabella 4 il confronto sinottico dei principali contenuti normativi delle rispettive leggi regionali ⁽⁸⁹⁾.

⁽⁸²⁾ Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte e Toscana. Solo in Calabria e in Piemonte gli organi di garanzia esprimono pareri sull'interpretazione dello statuto nei conflitti di attribuzione tra la regione e gli enti locali, oltre che tra gli organi della regione. E' da considerare però che in Abruzzo e in Calabria, a tutela delle autonomie locali, è previsto inoltre che il CAL possa richiedere l'acquisizione del parere dell'organo di garanzia statutaria per il controllo di compatibilità statutaria delle leggi (e in Abruzzo anche dei provvedimenti) riguardanti gli enti locali (St. Abruzzo, art. 71.5; St. Calabria, art. 45.2).

⁽⁸³⁾ Tutti gli statuti attribuiscono agli organi di garanzia il giudizio di ammissibilità dei referendum; solo le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Puglia e Liguria attribuiscono loro anche il giudizio di regolarità e/o ammissibilità delle iniziative legislative popolari.

⁽⁸⁴⁾ Abruzzo, l.r. 11 dicembre 2007, n. 42, art. 3.2.

⁽⁸⁵⁾ Abruzzo, l.r. 11 dicembre 2007, n. 42, art.6

⁽⁸⁶⁾ Ad es. sull'individuazione degli atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti dal Consiglio e dalla Giunta reg. in regime di *prorogatio* (Emilia-Romagna), sui testi unici di riordino e coordinamento (Calabria), sulle proposte di regolamento regionale di delegificazione (Lazio), sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi ed atti aventi forza di legge dello Stato (Piemonte).

⁽⁸⁷⁾ L.r. Liguria, 24 luglio 2006, n. 19, *Istituzione della Consulta statutaria*; l.r. Piemonte, 26 luglio 2006, n. 25, *Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia*.

⁽⁸⁸⁾ Questa legge è stata impugnata dal Governo con il ricorso n. 16 del 20 marzo 2007. La Corte costituzionale, con la sent. 9 giugno 2008, n. 200, in parziale accoglimento delle questioni sollevate, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione legislativa che estendeva ai componenti della Consulta statutaria la speciale guarentigia dell'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse, assicurata dall'art. 122.4 Cost. ai consiglieri regionali (art. 3.1). La norma costituzionale derogatoria è dunque stata ritenuta dal Giudice delle leggi di stretta interpretazione ed, in ogni caso, “esorbiterebbe (...) in modo palese dalla sfera di competenze legislative costituzionalmente attribuite alle Regioni la possibilità di introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.” (punto 3. del *considerato in diritto*). Sono state dichiarate incostituzionali, inoltre, le disposizioni che prevedevano che la Consulta statutaria potesse essere investita, in via successiva, di valutazioni di legittimità concernenti leggi regionali già promulgate o regolamenti già emanati (artt. 7.3 e 8.4). Secondo la Corte costituzionale, infatti, “le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti” (punto 5.2 del *considerato in diritto*).

⁽⁸⁹⁾ Per la rilevazione sinottica dei contenuti delle corrispondenti leggi di Liguria e Piemonte v. il precedente *Rapporto*.

3.5. Le altre leggi di attuazione statutaria

Nel corso del periodo di riferimento per questo Rapporto si rinvencono inoltre una serie di altre leggi che danno attuazione ai nuovi statuti o, comunque, così si autoqualificano. Dato tuttavia che non è affatto pacifico che cosa si debba intendere per legge di attuazione statutaria, è bene precisare che nel caso dell'autoqualificazione legislativa si è tenuto conto dell'elemento strettamente lessicale mentre negli altri casi si sono censite le leggi destinate a rendere operanti previsioni statutarie non direttamente applicabili (ad es. una legge che disciplina un nuovo organo o un nuovo istituto previsto dallo statuto) o che comunque intervengono a modificare, anche parzialmente o transitoriamente, la disciplina di oggetti normativi per la cui specificazione gli statuti rinviano ad una legge (ad es. la legge che stabilisce lo stemma e il gonfalone regionale).

Si rinvencono, in particolare:

- a) disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale
 - norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale ⁽⁹⁰⁾;
 - norme generali sull'organizzazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale ⁽⁹¹⁾;
 - disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali ⁽⁹²⁾;

- b) norme di disciplina di altri organi regionali previsti dagli statuti
 - la nuova disciplina del difensore civico regionale ⁽⁹³⁾;
 - le modifiche alla legge istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) ⁽⁹⁴⁾;

⁽⁹⁰⁾ L.r. Puglia, 21 marzo 2007, n. 6.

⁽⁹¹⁾ L.r. Umbria, 12 giugno 2007, n. 21, in attuazione dell'art. 31 St.

⁽⁹²⁾ L.r. Umbria, 16 maggio 2007, n. 17, in attuazione dell'art. 58.4 St.

⁽⁹³⁾ L.r. Umbria, 27 novembre 2007, n. 30, in attuazione dell'art. 83 St.; l.r. Toscana, 2 febbraio 2007, n. 1, *Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto*.

c) previsioni normative in materia di normazione

- nuovo ordinamento del BUR e norme per la pubblicazione degli atti ⁽⁹⁵⁾

d) nuove previsioni in materia di referendum popolare

- disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa ⁽⁹⁶⁾;
- disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto ⁽⁹⁷⁾;

e) previsioni normative in materia di amministrazione

- riforma del sistema amministrativo regionale e locale ⁽⁹⁸⁾;
- controllo sugli enti dipendenti e strumentali della Regione ⁽⁹⁹⁾;
- conferimento di funzioni e compiti amministrativi ⁽¹⁰⁰⁾;

f) previsioni normative che richiamano, riconoscono e valorizzano principi e finalità, fissati dai rispettivi statuti, concernenti:

- l'identità storico-culturale della comunità regionale ⁽¹⁰¹⁾;
- le politiche di genere ⁽¹⁰²⁾;
- la partecipazione popolare ⁽¹⁰³⁾;
- il volontariato ⁽¹⁰⁴⁾;

⁽⁹⁴⁾ L.r. Liguria, 13 agosto 2007, n. 26 e 12 novembre 2007, n. 35, in attuazione dell'art. 73 St.

⁽⁹⁵⁾ L.r. Toscana, 23 aprile 2007, n. 23, in attuazione dell'art. 43 St.

⁽⁹⁶⁾ L.r. Abruzzo, 19 dicembre 2007, n. 44.

⁽⁹⁷⁾ L.r. Toscana, 23 novembre 2007, n. 62, in attuazione dell'art. 77 St.

⁽⁹⁸⁾ L.r. Umbria, 9 luglio 2007, n. 23.

⁽⁹⁹⁾ L.r. Abruzzo, 31 dicembre 2007, n. 47, *legge finanziaria regionale 2008*, art. 1, co. 43-50 (in attuazione dell'art. 26 St.).

⁽¹⁰⁰⁾ L.r. Calabria, 21 agosto 2007, n. 18, *norme in materia di usi civici*, in attuazione degli artt. 2 e 46 St.

⁽¹⁰¹⁾ L.r. Piemonte, 21 dicembre 2007, n. 26, *norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione*, in attuazione dell'art. 7.4 St.

⁽¹⁰²⁾ L.r. Puglia, 21 marzo 2007, n. 7, *norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro*.

⁽¹⁰³⁾ L.r. Toscana, 27 dicembre 2007, n. 69, norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali (in attuazione dell'art. 72 St.); l.r. Lazio 7 dicembre 2007, n. 20, promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale; l.r. Liguria 6 marzo 2007, n. 8, istituzione del Parlamento regionale degli studenti (in attuazione dell'art. 6 St.).

- le politiche economiche e del lavoro ⁽¹⁰⁵⁾;
- le politiche sociali ⁽¹⁰⁶⁾.

3.6. Le altre leggi istituzionali

Oltre alle leggi statutarie e alle norme di attuazione statutaria si registra una legislazione istituzionale residuale che interviene:

- a) a dare diretta e necessaria attuazione a previsioni costituzionali (l.r. Lombardia 28 novembre 2007, n. 31, disposizioni in materia di referendum previsto dall’art. 123, terzo comma, della Costituzione) ⁽¹⁰⁷⁾;
- b) a dare applicazione a previsioni costituzionali facoltizzanti: è il caso, in particolare, della ratifica - ai sensi di quanto previsto dall’art. 117.8 Cost. – delle intese tra Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra territori confinanti ⁽¹⁰⁸⁾ e per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico ⁽¹⁰⁹⁾;
- c) a dare applicazione a previsioni statutarie che attribuiscono al Consiglio regionale la facoltà di istituire commissioni speciali: è il caso, in particolare, delle leggi istitutive di commissioni a carattere temporaneo ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Regione Molise ⁽¹¹⁰⁾ e delle leggi istitutive di commissioni di indagine ai sensi dell’art. 31 dello Statuto della Regione Puglia ⁽¹¹¹⁾;

⁽¹⁰⁴⁾ L.r. Calabria, 21 agosto 2007, n. 19, *servizio volontario di vigilanza ecologica*, in attuazione dell’art.2.2, lett. l), St.

⁽¹⁰⁵⁾ L.r. Lazio, 18 settembre 2007, n. 16, *disposizioni dirette alla tutela del lavoro*, in attuazione dell’art. 6.5 St.;

⁽¹⁰⁶⁾ L.r. Emilia-Romagna, 27 luglio 2007, n. 15, *sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione*, in attuazione dell’art. 1.1 St.; l.r. Puglia, 27 giugno 2007, n. 18, *norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione*.

⁽¹⁰⁷⁾ Sulle leggi e sugli altri atti regionali volti alla diretta attuazione alle norme del nuovo Titolo V della Costituzione v., più in particolare, *supra* cap. II.

⁽¹⁰⁸⁾ l.r. Veneto 26 ottobre 2007, n. 31; l.p. Trento 16 novembre 2007, n. 21.

⁽¹⁰⁹⁾ l.r. Veneto 23 novembre 2006, n. 26; l.p. Trento, 5 febbraio 2007, n. 1.

⁽¹¹⁰⁾ l.r. 26 gennaio 2007, n. 2, istituzione della C. per l’autoriforma del Molise; l.r. 26 gennaio 2007, n. 3, istituzione della C. per la cooperazione interregionale nell’area adriatica; l.r. 9 marzo 2007, n. 5,

- d) a disciplinare, per quanto non ritenuto riservato allo statuto o ai rispettivi regolamenti interni, l’ordinamento degli uffici e il funzionamento del Consiglio regionale (Calabria e Umbria) ⁽¹¹²⁾ o della Giunta regionale (l.r. Molise 23 febbraio 2007, n. 4, istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione) ⁽¹¹³⁾.

3.6.1. In particolare: la legislazione regionale in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali

Per quanto riguarda la legislazione regionale volta a dare diretta attuazione a previsioni costituzionali (lett. a, del par. precedente) è da segnalare, inoltre, che la sent. 301 del 2007 è intervenuta a chiarire inequivocabilmente che l’insindacabilità dei consiglieri regionali, per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, trova diretto ed esclusivo fondamento nell’art. 122, quarto comma, della Costituzione, escludendo l’applicabilità delle leggi regionali che recano disposizioni che amplino l’area dell’insindacabilità o la portata della garanzia ⁽¹¹⁴⁾. E’ vero che già in un precedente caso la Corte (con la sent. 13 giugno 2006, n. 221) aveva ritenuto non rilevante “alla stregua di norma interposta” l’analoga legge della Regione Lombardia (l.r. 28 ottobre 2004, n. 26) che intendeva riconoscere effetto inibitorio alla delibera consiliare di insindacabilità in attuazione dell’art. 122.4 della Costituzione. In questa nuova occasione, tuttavia, il giudice

istituzione della C. consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione; l.r. 9 marzo 2007, n. 6, istituzione della C. consiliare speciale per gli affari comunitari.

⁽¹¹¹⁾ L.r. 28 giugno 2007, n. 21, istituzione della C. d’indagine per lo studio delle condizioni e per l’individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone; l.r. 1 ottobre 2007, n. 27, istituzione della C. d’indagine sull’applicazione della l.r. recante interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.

⁽¹¹²⁾ L.r. Calabria 19 aprile 2007, n. 8, norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del consiglio e della giunta regionale; l.r. Umbria 14 maggio 2007, n. 14, disposizioni sulla dotazione dei gruppi consiliari.

⁽¹¹³⁾ Il Governo con ricorso del 30 aprile 2007 ha impugnato questa legge ritenendo riservata alla fonte statutaria, ai sensi dell’art. 123 Cost., la materia da essa invasa (“la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”), con specifico riguardo – nel caso di specie – alla composizione e al funzionamento della Giunta e alla disciplina dei rapporti tra gli organi fondamentali della regione. La Corte costituzionale con la sent. 13 giugno 2008, n. 201 ha accolto i rilievi governativi e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge, richiamando – tra l’altro – la precedente sent. n. 188/2007 che ha, più di recente e più fortemente, ribadito la riserva di statuto in materia di forma di governo regionale (v. *supra* par. 2.1).

⁽¹¹⁴⁾ Nel caso di specie la l.r. Piemonte 19 novembre 2001, n. 32, ma hanno analoghe disposizioni legislative anche le regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Val d’Aosta.

delle leggi con molta nettezza - avendo mutato rapidamente orientamento rispetto alla precedente decisione ⁽¹¹⁵⁾ - ha escluso che l'autorità giudiziaria procedente nei confronti del consigliere regionale sia tenuta a rispettare la delibera d'insindacabilità del Consiglio regionale d'appartenenza ⁽¹¹⁶⁾ in perfetto parallelismo con quanto accade per le immunità dei parlamentari di cui all'art. 68 Cost. ⁽¹¹⁷⁾. Si deve dunque ritenere che per tutta quella serie di ambigue disposizioni legislative regionali che sembrerebbero voler riconoscere un'implicita efficacia inibitoria alle delibere consiliari di insindacabilità ⁽¹¹⁸⁾ sia definitivamente da escludere qualunque effettiva capacità integrativa o attuativa delle previsioni costituzionali al riguardo ⁽¹¹⁹⁾. Quelle stesse delibere dovrebbero essere intese, dunque, più correttamente, come uno strumento di “difesa delle proprie prerogative” da parte dei Consigli regionali, “senza per ciò attribuirle efficacia paralizzante dell'azione giudiziaria” ⁽¹²⁰⁾. Ciò che le assemblee legislative regionali hanno inteso riconoscersi con le citate leggi è il loro diretto coinvolgimento nella valutazione della sussistenza o meno dell'insindacabilità dei propri componenti, com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953, l'organo regionale legittimato a proporre conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato è sempre il Presidente della Giunta, previa deliberazione della giunta medesima ⁽¹²¹⁾.

Quel che in questa sede ci preme osservare è tuttavia che, anche qualora si ritenga che le leggi regionali che riconoscono direttamente al Consiglio, anziché alla Giunta in sede di ricorso, la facoltà di valutare l'insindacabilità dei consiglieri regionali siano da ritenersi

⁽¹¹⁵⁾ Nella sent. 221/2006 la Corte aveva, infatti, affermato – pur senza pronunciarsi sulla legittimità della legislazione regionale in materia – che la fonte dell'insindacabilità dei consiglieri regionali è l'art. 122.4 Cost. “cui soltanto si connette l'effetto ‘inibitorio’ della delibera consiliare di insindacabilità” (punto 2.1 del *considerato in diritto*).

⁽¹¹⁶⁾ Orientamento già emerso col la sent. 5 giugno 2007, n. 195. Sentenza con la quale la Corte costituzionale ha ribadito che “i membri della Giunta godono dell'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. solo in quanto consiglieri regionali ed esclusivamente in relazione all'attività svolta in ambito consiliare. In altri termini, la garanzia dei consiglieri non si estende a coprire le funzioni della Giunta o del suo Presidente” (punto 3.1 del *considerato in diritto*).

⁽¹¹⁷⁾ Secondo quanto delineatosi con la sent. n. 1150 del 1998 e la legge n. 140 del 2003.

⁽¹¹⁸⁾ Cfr. T.F. GIUPPONI, *La Corte e i tempi della politica. L'insindacabilità dei consiglieri regionali e la presunta efficacia inibitoria della delibera del Consiglio*, in “*le Regioni*”, 2007, 112 ss.

⁽¹¹⁹⁾ I.r. Liguria 12 novembre 2001, n. 38, art. 3.3; I.r. Piemonte 19 novembre 2001, n. 32, art.3.3; I.r. Toscana 14 aprile 2003, n. 21, art. 3.3; I.r. Lazio 1 dicembre 2003, n. 38, art. 3.3; I.r. Lombardia 28 ottobre 2004, n. 26, art. 3.3; I.r. Val d'Aosta 18 novembre 2005, n. 27, art. 3.3.

⁽¹²⁰⁾ A. Poggi, *Delibera parlamentare inibente v. delibera consigliare ininfluyente? Note problematiche circa alcune recenti decisioni della Corte in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali*, in forum di quaderni costituzionali (www.forumcostituzionale.it), a commento delle sentt. della Corte cost. nn. 195, 235 e 301 del 2007. La medesima A. cita e ripropone qui la soluzione interpretativa già avanzata da F. SORRENTINO in AAVV, *Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali*, Milano, 2001, p. 82.

⁽¹²¹⁾ Cfr. P. CAVALERI, *Insindacabilità dei consiglieri regionali e ruolo del Consiglio*, in *Giur. cost.*, 2007, p. 1909 ss.

meramente attuative dell’art. 122.4 Cost. (e siano dunque rispettose della riserva di legge costituzionale), l’attribuzione al Consiglio regionale di detta valutazione o è ricavabile direttamente dalla Costituzione (e la riproduzione regionale della norma è del tutto ininfluyente) ⁽¹²²⁾ o si tratta di un’innovazione della disciplina normativa che spetta necessariamente alla fonte statutaria, in linea di principio, salva – in entrambi i casi – la possibilità per la legge regionale ordinaria di regolarne i profili procedurali di dettaglio ⁽¹²³⁾. La regolazione dei rapporti tra la Giunta e il Consiglio e la definizione delle reciproche competenze non sembrano infatti potersi sottrarre, nei loro aspetti essenziali, alla riserva di legge statutaria per “la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento” ⁽¹²⁴⁾.

⁽¹²²⁾ La riproduzione normativa a seconda dei casi può essere illegittima o solo giuridicamente irrilevante. Sul tema v. di recente C. SERI, *Il “vizio da riproduzione” spunti ricostruttivi in tema di illegittimità costituzionale per indebita riproposizione di norme*, in *Dir. Società*, 2007, p. 421 ss.

⁽¹²³⁾ Si può qui richiamare l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla riserva di fonte statutaria, recentemente ribadito dalla sentenza n. 188 del 2007 secondo la quale “le scelte fondamentali in ordine al riparto di funzioni tra gli organi regionali, ed in particolare tra il Consiglio e la Giunta, alla loro organizzazione e al loro funzionamento sono riservate dall’art. 123 Cost. alla fonte statutaria. Tale riserva impedisce al legislatore ordinario, in assenza di disposizioni statutarie, di disciplinare la materia” (punto 3 del *considerato in diritto*).

⁽¹²⁴⁾ *Contra* T.F. GIUPPONI, secondo il quale la tematica dell’insindacabilità non attiene né alla *forma di governo* né ai *principi di organizzazione e funzionamento* della regione (*Le prerogative dei consiglieri, tra giurisprudenza della Corte e riforma costituzionale*, in *le Regioni*, 2002, p. 1080). A noi pare, invece, che – ammesso e non concesso che la regione possa legittimamente integrare la disciplina costituzionale della insindacabilità dei membri del Consiglio – non si vede come si possa dubitare che una garanzia posta a tutela dell’autonomia del massimo organo rappresentativo della regione incida sul più fondamentale di tutti i principi di organizzazione e funzionamento: l’autonomia e l’indipendenza degli organi di governo e la difesa delle loro prerogative.

Tabella 1: Stato di avanzamento dei procedimenti di approvazione dei nuovi statuti

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Regione	proposta commissione	approvazione consiliare	pubblicazione notiziale	impugnativa	decisione	seguito giudicato	referendum	promulgazione	pubblicazione	entrata in vigore	modifiche successive
Abruzzo	7/07/03	30/12/03 (IA)									
		20/07/04 (IB) 21/09/04 (IIB)	08/10/04 (BUR n. 101)	10/11/04 (ric. PCdM) BUR 24/12/04	Sentenza acc. n. 12/06 (GU 25/01/06)	Nuovo iter (28/06/06)					
	22/06/06	09/11/04 (IC) 28/06/06 (ID) 12/09/06 (IID)	22/09/06 (BUR n. 7 str.)	No			No	28/12/06 (statuto)	10/01/07 (BUR n. 1 str.)	11/01/07 (art. 88 st.)	
Basilicata	22/12/03										
Calabria	31/07/03	13/05/03 (IA) 31/07/03 (IIA)	06/08/03 (BUR n. 4)	12/09/03 (ric. PCdM) BUR 16/01/04	Sentenza acc. n. 2/04 (GU 21/01/04)	Nuovo iter (06/05/04)					
		06/05/04 (IB) 06/07/04 (IIB)	14/07/04 (BUR s.s. n. 3)	No			No	19/10/04 (l.r. n. 25)	23/10/04 (BUR n. 19, s.s. n. 6)	07/11/04 (art. 59 st.)	l.r. n. 11/05
Campania	13/10/03	18/09/04 (IA)									
	16/07/07	12/06/08 (IB)									
Emilia - Romagna	16/04/04	01/07/04 (IA) 14/09/04 (IIA)	16/09/04 (BUR n. 130)	21/10/04 (ric. PCdM) BUR 29/10/04	Sentenza acc. n. 379/04 (GU 15/12/04)	Presca d'atto (18/01/05) BUR 15/02/05	No	31/03/05 (l.r. n. 13)	01/04/05 (BUR n. 61)	02/04/05 (art. 73 st.)	
Lazio	27/10/03	12/05/04 (IA) 03/08/04 (IIA)	10/08/04 (BUR n. 22)	No			No	11/11/04 (l. statut. n. 1)	11/11/04 (BUR n. 31, s.o. n. 1)	12/11/04 (art. 77 st.)	
Liguria	21/05/04	27/07/04 (IA) 28/09/04 (IIA)	06/10/04 (BUR n. 9)	10/11/04 (ric. PCdM) BUR 16/01/04	Ord. n. 353/05 (estinzione del processo)						
		23/11/04 (IB) 28/01/05 (IIB)	02/02/05 (BUR n. 1)	No			No	03/05/05 (l. statut. n. 1)	04/05/05 (BUR n. 4)	05/05/05 (art. 77 st.)	l.statut. n. 1/2007
Lombardia	05/03/08	13/03/08 (IA) 14/05/08 (IIA)	24/05/08 (BUR n. 21)				No	30/08/08 (l.r. statut. n. 1)	31/08/08 BUR n. 35, s.o. n. 1)	01/09/08 (art. 65 st.)	

segue Tabella 1

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Regione	proposta commissione	approvazione consiliare	pubblicazione notiziale	impugnativa	decisione	seguito giudicato	referendum	promulgazione	pubblicazione	entrata in vigore	modifiche successive
Marche	03/06/04	22/07/04 (IA)									
		04/10/04 (IB) 04/12/04 (IIB)	06/12/04 (BUR n. 128)	No			No	08/03/05 (l. statut. n. 1)	15/03/05 (BUR n. 1, e.s.)	30/03/05 (art. 57 st.)	l.statut. n. 2/08
Molise											
Piemonte	05/03/04	06/08/04 (IA) 19/11/04 (IIA)	25/11/04 (BUR n. 47)	No			No	04/03/05 (l.r.statut. n. 1)	07/03/05 (BUR n. 9)	22/03/05 (art.102st.)	
Puglia	24/07/03	24/07/03 (IA)									
		21/10/03 (IB) 05/02/04 (IIB)	11/02/04 (BUR n. 17)	No			No	12/05/04 (l.r. n. 7)	12/05/04 (BUR n. 57)	27/05/04 (art. 53 st.)	
Toscana	30/04/04	06/05/04 (IA) 19/07/04 (IIA)	26/07/04 (BUR n. 27)	12/08/04 (ric. PCdM) BUR 18/08/04	Sentenza rig. n. 372/04 (BUR 03/12/04)		No	11/02/05 (statuto)	11/02/05 (BUR n. 12)	12/02/05 (art. 80 st.)	
Umbria	27/02/04	02/04/04 (IA) 29/07/04 (IIA)	11/08/04 (BUR n. 33)	15/09/04 (ric. PCdM) BUR 27/10/04	Sentenza acc. n. 378/04 (GU 15/12/04)	Presa d'atto d.c.r. 10/12/04, n. 430-BUR 29/12/04	No	16/04/05 (l.r. n. 21)	18/04/05 (BUR n. 17)	03/05/05 (art. 38 st.)	
Veneto	07/08/04										

Nota esplicativa:

La **colonna I** indica le regioni. Nel caso in cui l'iter di formazione è stato interrotto e successivamente rinnovato, nelle colonne successive compaiono più righe. - La **colonna II** indica la data di approvazione della proposta in commissione. Gli atti decaduti per la fine della legislatura regionale sono riportati in corsivo. - La **colonna III** indica le date dell'approvazione consiliare in prima (I) e seconda deliberazione (II), nonché la versione del testo approvato (A, B, etc.). Gli atti decaduti per la fine della legislatura regionale sono riportati in corsivo. - La **colonna IV** indica la data della pubblicazione notiziale sul Bollettino ufficiale della regione della deliberazione consiliare approvata in doppia conforme lettura, secondo quanto previsto dall'art. 123 Cost.. - La **colonna V** indica le date del deposito in cancelleria della Corte costituzionale dell'eventuale ricorso governativo e dell'avviso del medesimo nel Bollettino ufficiale della Regione. Il *No* indica la mancata impugnativa governativa. - La **colonna VI** indica l'esito dell'eventuale decisione di accoglimento o rigetto, nonché il numero e l'anno della sentenza e la data di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica o sul Bollettino ufficiale della Regione (secondo quanto disposto dalla legislazione regionale in ordine alla data da cui comincia nuovamente a decorrere il termine per la richiesta del referendum popolare). - La **colonna VII** indica il seguito all'eventuale decisione di accoglimento della Corte costituzionale. - La **colonna VIII** segnala lo svolgimento dell'eventuale referendum confermativo. - La **colonna IX** sono indicate la forma (legge regionale, legge statutaria, etc.) e la data della promulgazione del nuovo statuto. - La **colonna X** riporta la data di pubblicazione dello statuto sul bollettino ufficiale della regione. - La **colonna XI** riporta la data di entrata in vigore dello statuto e la norma statutaria che la fissa. - La **colonna XII** segnala numero e anno delle eventuali leggi di revisione statutaria successivamente intervenute.

Tabella 2: Quadro sinottico dei contenuti essenziali delle leggi istitutive dei Consigli delle autonomie locali

	Abruzzo	Calabria	Lazio	Marche
Sede	Presso il Consiglio regionale	Presso il Consiglio regionale	Presso il consiglio regionale	Presso il consiglio regionale
Membri complessivi	20	35	40	30
Membri di diritto	- I Presidenti delle Province - I sindaci dei comuni capoluogo di provincia	- I Presidenti delle Province - I sindaci dei comuni capoluogo di provincia	- I Presidenti delle Province - Il sindaco di Roma e i sindaci degli al. comuni capoluogo di provincia - I presidenti dell' ANCI Lazio, dell' UPI Lazio, dell' UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e dell' AICCRE Lazio	- I Presidenti delle Province - I sindaci dei comuni capoluogo di provincia
Membri designati			5 consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali	
Membri elettivi: I - comuni	12 rappr. degli EELL eletti in collegi elettorali provinciali tra i sindaci di comuni non capoluogo	- 9 sindaci di comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 ab. - 3 sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab. - 3 sindaci di comuni di minoranza linguistica - 2 presidenti di Consigli comunali - 3 presidenti di comunità montana - 3 sindaci di comuni montani - 2 sindaci il cui comune fa parte di una unione di comuni	17 rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale di cui 5 dei com. >15.000 ab., 5 dei com. tra 5.000-15.000 ab., e 5 dei com. <5.000 ab.	17 sindaci in rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia
Membri elettivi: II - comunità montane			3 rappr. delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a prov. diverse, eletti tra i presidenti delle rispettive comunità	3 presidenti di comunità montana
Modalità d'elezione: I - comuni	Eletti dai consiglieri comunali dei comuni non capoluogo di provincia in collegi elettorali provinciali	Eletti da un'assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i comuni della R. nell'ambito di collegi provinciali	I rappr. dei C. non cap. di prov. sono eletti dai risp. Sin. e consigl., con voto limitato alla classe demografica di appart., nell'ambito di un collegio unico reg.	I rappr. dei C. non cap. di prov. sono eletti dalle Assemb. dei Sin. di ciascuna prov. in proporz. alla pop. resid. e in modo da assicurare una equilibrata rappr. dei c. con pop. super. o infer. a 5.000 ab.

Modalità d'elezione: II – comunità montane			I rappr. delle comun. mont. e di arcipelago sono eletti da un'assembl. costituita dai loro presidd.	I rappr. delle comun. mont. sono eletti dall'Assembl. dei loro presidd. con voto limitato
Delega della rappresentanza	Si, salvo eccezioni determinate	No	Si, per i sind. e pres. di prov. componenti di dir.	Si, a soggetti determinati
Voci di costo della carica	Il rimborso, per ogni giornata di seduta, delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali	Gettone di presenza e rimborso spese per la partecipazione alle sedute	Indennità pari al 40% di quella del Pres. e dei comp. dell'Uff. di pres. del C. reg.; gettone di presenza per ogni seduta; rimborso delle spese di viaggio	
Durata in carica	Per la durata del C. reg. e fino alla nomina dei loro successori, salvo decadenza	Per la durata del C. reg. e fino alla nomina dei loro successori, salvo decadenza	Per la durata del C. reg. e fino all'insediamento del nuovo CAL, salvo decadenza	Il CAL è rinnovato entro 90 gg. dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei C. della R. I componenti restano in carica sino alla loro sostituzione
Partecipazione senza diritto di voto: I – soggetti istituzionali	Il Pres. o il vicepres. della Giunta reg.; il Pres. o un vicepres. del Consiglio reg.; l'Ass. reg. competente in materia di EELL; gli Ass. reg. competenti per le materie all'o.d.g.; i Consiglieri reg. firmatari e relatori dei provv. all'esame; i Pres. dell'ANCI, UPI, UNCEM, AICCRE e Lega delle autonomie locali.	I Consiglieri reg., il Pres. e i comp. della G. reg. ; I Press. reg. ANCI, UNCEM, Legautonomie, ANPCI	Il Pres. della R. e il Pres. del C. reg.	Il Pres. della G. reg., gli assessori, i consiglieri reg.
Partecipazione senza diritto di voto: II – altri soggetti		Il Pres. CAL può invitare a partecipare alle sedute i rappr. di organizzaz. Sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, delle Università e delle istituz. scolastiche ovvero figure di particolare competenza in relazione agli argomenti all'o.d.g.		Il CAL può chiedere l'intervento dei dirigenti della R. e degli EELL alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività

Funzionamento: I – reg. interno	L'organiz. e il funz. dei lavori sono disciplinati da un reg. inter. approv. a magg. ass. dei componenti, per quanto non dir. previsto dalla l. istitut.	L'organiz. e il funz. dei lavori sono disciplinati da un reg. inter. approv. a magg. ass. dei componenti, per quanto non dir. previsto dalla l. istitut.	L'organiz. e il funz. dei lavori sono disciplinati da un reg. inter. approv. a magg. dei 2/3 dei comp., per quanto non dir. previsto dalla l. istitut.	Le compet., l'organiz. e le modalità di funz. e di adozione delle decisioni sono stabilite da un reg. inter. approv. a magg. dei rispettivi compon. di C., Prov. e Co. mont., per quanto non dir. previsto dalla l. istitut. e nel rispetto dei suoi principi
Funzionamento: II – voto per tipologia di ente locale				Salvo quanto div. disp. dal reg. int., i pareri del CAL sono delib. con la magg. dei voti val., sempre che non vi sia il voto contrario della magg. dei compon. di una delle tre tipologie di EELL (C., Prov. e Co. mont.)
Funzioni: I - iniziativa legislativa	A magg. ass., senza limite di materia	A magg. ass., senza limite di materia (Art. 48.9 St.)	A magg. ass., in mat. di rev. dello St. reg., confer. o discip. delle funzioni degli EELL, discip. dei rapp. degli EELL con la R.	Senza limite di materia
Funzioni: II - pareri obbligatori	A magg. ass.: - sui prog. di l. e di reg. in materie riguardanti gli EELL, il conferim. di funz. amm. o il riparto di compet. tra R. e EELL - sull'esercizio dei poteri sostt. - nelle mat. attinenti all'organiz. territ. loc., alle compet. e alle attribuz. degli EELL o che comportino entrate e spese per gli stessi ai fini della partecipaz. al proces. norm. dell'UE e sulle proced. di esecuz. degli obblighi com. A magg. ord.: - sul DPEF reg.	Sulle proposte di atti all'esame del C. reg. che attengono: - alla determinaz. o modificaz. delle compet. degli EELL; - al riparto di compet. tra R. ed EELL ovvero tra EELL; - alla istit. di enti e agenzie reg.; - al confer. di funz. amm.; - alle modif. territ.; al bilancio reg.; - agli atti di program. gen.; - alle modif. St. reg.; - alle modif. della l. istit. CAL; - alla delegif. e semplif. amm. Sui principali atti di compet. della G. reg. che abbiano attinenza con il sist. delle autonom. loc.	A magg. dei 2/3 su: le prop. di l. di confer. di funz. agli EELL o di modif. del rip. delle compet. tra R. e EELL A magg. ass. su: - l. di rev. St. - l. bilancio - l. finanziaria - DPEF - program. gen. - pianif. terr. gen.	Il CAL esprime pareri al C. reg. sulle proposte concernenti: - il bilancio di previsione e gli altri atti di programm. finanz. - il conf. di funz. o la modif. del rip. delle comp. tra EELL e tra questi e la R. - gli atti di programm. e pianific. gen. e settoriale Il CAL esprime pareri alla G. reg.: - nei casi di esercizio del potere sostt. nei confronti degli EELL - sugli accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono lo sviluppo territoriale locale

	- sugli atti di proposta dei doc. econ. finanz.			- sui regolamenti di interesse degli EELL - sugli atti di indir. e di programm. che incidono sulle funzioni degli EELL
Funzioni: III - pareri facoltativi	Su richiesta facoltativa del C. e della G. reg.	Su richiesta facoltativa del C. reg. su ogni altra questione che abbia ricadute sul sist. delle autonomie loc.	Su richiesta facoltativa del Pres. R. o di almeno ¼ dei comp. del C. reg. sugli atti di rispet. comp.	Su richiesta facoltativa del C. e della G. reg.
Funzioni: IV - altri pareri	Su ogni altra quest. ad esso demandata dalla Cost. dallo St. e dalle l. stat. o reg.	Su quanto demandato dallo St. e dalle ll. reg.	Su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo St. e dalle ll. reg.	
Funzioni: V - osservazioni e proposte	- Presenta osservaz. sulle prop. modif. St. riguardanti gli EELL - Formula motivate proposte e indirizzi su quest. di interesse degli EELL nei casi previsti dalla l. reg. - Valuta la relaz. che accompagna il rendic. consunt.	Il CAL può esprimere osservazioni su tutte le proposte depositate in C. reg. (non sottoposte a parere)		Il CAL può far pervenire alla G. reg. e al C. reg. proprie osservazioni in merito agli atti di competenza
Funzioni: VI - rapporto annuale			Elabora un rapp. ann. sull'att. amm. della R. al fine di verificare il rispetto del p. di sussidiarietà	Elabora e presenta al C. reg. un rapp. ann. Sugli effetti prodotti dalle politiche reg. d'interesse degli EELL
Funzioni: VII - ricorso all'organo di garanzia statutaria	Può ricorrere all'org. garanz. statut. per l'interpretaz. dello St. e la compat. stat. di ll. e provv. riguardanti gli EELL		Con delib. motiv. a magg. ass. può chiedere all'org. garanz. statut. di pron. sulla conform. allo St. delle ll. e dei rr. reg. autorizzati e sull'interpretaz. dello St.	

Funzioni: VIII - proposta di ricorso alla Corte cost.	Propone alla G. e al C. reg. di promuovere la quest. di leg. cost. su atti legis. dello Stat. ritenuti lesivi delle compet. degli EELL		Con delib. motiv. a magg. ass. propone al Pres. R. l'imp. delle leggi dello Stat. e delle al. RR, il ric. per conflitto di attrib. dinanzi alla C. cost., nonché il ric. alla C. giust. CE, a tutela degli EELL	Può segnalare al Pres. G. reg. eventuali lesioni dell'auton. loc. da parte di leggi e provv. stat. al fine della promoz. di quest. di leg. cost. o di conflitti di attribuz. dinanzi alla C. cost.
Funzioni: IX - nomine e designazioni	- Nomina un comp. della sez. reg. contr. C. Conti - Nomina e designa a magg. ass. i rappr. del sistema degli EELL nei casi previsti dalla l. reg. - Indica a magg. qualif. un esperto per l'org. reg. garanz. stat.			
Termini dei pareri obbligatori	Entro 30 gg. dalla richiesta; entro 10 gg. per gli atti norm. UE o esecutivi obbl. com.	- Entro 20 gg. dal ricev. sugli atti all'esame del C. reg. (30 gg. per bilancio e programma di sviluppo); - Entro 15 gg. dalla richiesta sugli atti all'esame della G. reg.	Entro 15 gg. dal ricev. dei progetti (+15 gg. in caso di richiesta del CAL)	- Al C. reg. entro 15 gg. dalla trasmissione del testo da parte della Comm. cons. compet. (termine riducibile per motivate ragioni di urgenza o prorogabile fino a 30 gg. su richiesta mot. del Pres. CAL); - Alla G. reg. entro 15 gg. dal ricevimento degli atti (termine riducibile per ragioni di urgenza dal Pres. G. reg.)
Effetti dei pareri obbligatori	Nel caso in cui il CAL esprima parere negativo o condizionato, il C. reg. può procedere senza adeguarsi al med. a magg. ass.	- Nel caso in cui il CAL esprima parere negativo o condizionato sull'atto all'esame del C. reg., questo può procedere senza adeguarsi al med. a magg. ass.; - Nel caso in cui il CAL esprima parere negativo o condizionato sull'atto all'esame della G. reg., questa può procedere senza adeguarsi al med. con motivaz. espressa.	Nel caso in cui il CAL esprima parere negativo o condizionato sulle p.d.l. di confer. di funz. o di modif. del rip. delle compet., il C. reg. può procedere senza adeguarsi al med. a magg. ass.	Nel caso in cui il CAL esprima al C. reg. parere negativo o condizionato sugli atti di conf. di funz. o di modif. del riparto delle competenze, la seconda può procedere senza adeguarsi al med. a magg. ass.

Seduta congiunta C. reg. - CAL		Il C. reg. e il CAL si riuniscono annualmente in sed. cong. per un esame dello stato del sistema delle autonomie nella R.	Il C. reg. e il CAL si riuniscono annualmente in sed. cong. per un esame dello stato del sistema delle autonomie e delle prospettive del decentramento amm.	
Concertazione con la Giunta regionale	Su richiesta della G. reg. , il Pres. CAL convoca tavoli di concertaz. per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipaz. degli EELL ai processi decisionali di inter. loc., nonché per concludere accordi al fine di coord. l'esercizio delle compet. e per svolgere attività di inter. comune.	In tutti i casi in cui la l. reg. prevede un'intesa negli org. di racc. R.-EELL questa si perfeziona con l'espres. dell'assenso della G. reg. e del CAL a magg. ass.. Se l'intesa non è raggiunta entro 30 gg. dalla prima seduta del CAL, la G. reg. provvede con delib. motivata	Il CAL elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la G. reg. La del. composta dal Pres. CAL e da max 10 membri è convocata dal P. reg. o dall'ass. reg. delegato anche su richiesta mot. del Pres. CAL	
Abrogazione o modificazione di leggi	Abr. l.r. 18 aprile 1996, n. 21, Istit. conf. perm. R.-EELL	Abr. l.r. 12 agosto 2002, n. 34, capo II, Conf. R.-AALL	Abr. l.r. 14/1999, art. 20, Istit. conf. perm. R.-EELL	Abr. l.r. 5 settembre 1992, n. 46, art. 2, Istit. Conf. reg. delle autonomie e mod. di altre 35 disp. di legge
Norme finanziarie	Non sono previsti oneri finanziari per l'esercizio finanziario 2007	La spesa per l'esercizio finanziario 2007 è di 400.000 euro	Lo stan. nel bilancio reg. di prev. è di 80.000 euro	

Tabella 3: Quadro sinottico dei contenuti essenziali delle leggi istitutive degli organi consultivi in materia economico-sociale

	Calabria	Toscana
Denominazione	Consiglio regionale dell'economia e del lavoro	Conferenza permanente delle autonomie sociali
Sede	Presso il Consiglio regionale	Presso il Consiglio regionale
Membri complessivi	19	30
Composizione	<ul style="list-style-type: none"> - 5 membri designati dalle OOSS dei lavoratori dipendenti presenti nel CNEL - 6 membri designati dalle Ass. dei settori Industria e Artigianato, Turismo e Commercio, Agricoltura, ABI reg, - 2 rappr. delle coop. sociali e delle ass. dei consumatori - 1 rappr. della Comm. reg. Pari Opportunità - 4 rappr. delle Università della R. - 1 rappr. dell'Unione Camere di commercio della R. 	<ul style="list-style-type: none"> - 20 rappr. di ass. e fondazioni operanti in modo preval. nel sett. sociale - 6 rappr. di imprese e coop. sociali - 4 rappr. delle ass. delle imprese e delle coop. sociali
Nomina	Il Pres. del C. reg. nomina i componenti sulla base delle designazioni pervenute dalle rispettive organizzazioni magg. rappr. a livello reg. a seguito della pubbl. dell'avviso di costituzione adottato dal Pres. med.	I componenti sono nominati con d.p.c.r., a seguito delle designazioni effettuate dall'Uff. di pres. entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dei candidati delle diverse categorie
Durata in carica	Il CREL dura in carica quanto il C. reg. ed è rinnovato entro 90 gg. dalla prima sed. Del C. reg. successiva al rinnovo elettorale	La Conf. dura in carica quanto il C. reg.; i suoi componenti decadono dopo 180 gg. dalla prima seduta del nuovo C. reg. o nel più breve termine in cui si insedia la nuova conferenza
Incompatibilità		<p>La carica è incompatibile con quella di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membro dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali - componente di organi esecutivi di partiti o movimenti politici a livello nazionale, regionale e provinciale - dipendente della Regione o titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con la medesima
Partecipazione senza diritto di voto	Alle riunioni dell'assemblea del CREL possono partecipare, senza diritto di voto, il Pres. G. reg., gli assessori competenti, il Pres. C. reg. e i consiglieri reg.	
Partecipazione su invito	Possono partecipare, su invito del CREL, rappr. delle strutture produttive reg., funzionari dell'amm. reg., rappr. di enti e ass. pubblici e privati	La Conf. può invitare a partecipare alle proprie riunioni un massimo di 3 esperti altamente qualificati nelle materie di interesse
Funzionamento	Le modalità di funzionamento e di organizzazione delle attività, in sez. specializzate per materia, sono disciplinate da un reg. inter. approvato dal CREL a magg. dei 2/3, per quanto non direttamente disposto dalla l. istitutiva	La Conf. adotta a magg. ass. un reg. int. che disciplina le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, per quanto non direttamente disposto dalla l. istitutiva

Funzioni: pareri obbligatori	Il CREL esprime pareri al C. reg. e alla G. reg. sulle proposte degli atti, di rispettiva competenza, concernenti: - il bilancio di previs. e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria - gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale - gli altri atti di particolare rilevanza economico-sociale	Sugli atti di programmazione economica, sociale e territoriale di compet. del C. reg. specificamente indicati dalla l. istitutiva: - Piano regionale di sviluppo (l.r. 49/1999) - Documento di program. economica e finanziaria (l.r. 49/1999) - Piano di indirizzo generale integrato (l.r. 32/2002) - Piano regionale per lo sviluppo economico (l.r. 35/2000) - Piano sanitario regionale (l.r. 40/2005) - Piano integrato sociale regionale (l.r. 41/2005) - Piano integrato della cultura (l.r. 27/2006) - Piano di indirizzo territoriale (l.r. 1/2005) - Programma reg. di edilizia residenziale pubblica (l.r. 77/1998) - Programma di tutela ambientale (d.lgs. 112/1998) - Piano regionale di azione ambientale (d.lgs. 112/1998) - Piano reg. cooperaz. internaz. e attività di partenar. (l.r. 17/1999) - Piano di indirizzo promoz. di una cult. di pace (l.r. 55/1997) - Piano regionale per il servizio civile regionale (l.r. 35/2006) - Programma interven. per i consumatori e gli utenti (l.r. 1/2000) - Piano agricolo regionale (l.r. 1/2006) - Programma di sviluppo rurale (Reg. CE, 20 sett. 05, n. 1698)
Funzioni: pareri facoltativi	Il CREL può chiedere di essere sentito in merito alle proposte di legge e agli atti per i quali non sia previsto un parere obbligatorio	Sugli altri atti di programmazione economica, sociale e territoriale sottoposti all'esame del C. reg., laddove ne facciano richiesta una comm. cons. permanente o 1/5 dei consiglieri reg.
Funzioni: proposte		Nelle materie di sua competenza ai fini della formazione degli atti di programmazione
Funzioni: studi e ricerche	Il CREL di propria iniziativa o su richiesta del C. reg. o della G. reg. può compiere studi, ricerche e redigere relazioni nelle materie di competenza	Nelle materie di competenza al fine di verificare gli esiti delle politiche regionali e di organizzare annualmente la conferenza sullo stato delle autonomie sociali nella Regione
Funzioni: valutazione delle politiche regionali	Il CREL partecipa, su richiesta delle Commissioni cons. o dell'Uff. Pres. C. reg., alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali in materia di economia e lavoro	
Strutture di supporto		La Conf. si avvale per i propri studi e ricerche dei dati e delle documentazioni prodotti da osservatori, consulte, consigli o altri organismi istituiti dalle leggi reg.
Riunioni congiunte	Il CREL e il CAL possono effettuare riunioni congiunte su richiesta dei rispettivi Press. per l'esame di questioni di interesse comune	La Conf. può promuovere sessioni o gruppi di lavoro congiunti con osservatori, consulte, consigli o altri organismi istituiti dalle leggi reg.

Indennità, compensi e rimborsi	- Al Pres. del CREL è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 40% della retribuzione corrisposta al Direttore gen. del C. reg. - Ai componenti è corrisposto un gettone di pres. pari ad euro 200 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio	Rimborso spese da definire con apposito reg. dal C. reg.
Norme finanziarie	Il CREL dispone della dotazione finanziaria prevista al cap. 9, art. 4, del bilancio del C. reg.	Agli oneri finanziari si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del C. reg.

Tabella 4: Quadro sinottico dei contenuti essenziali delle leggi istitutive degli organi di garanzia statutaria

	Abruzzo	Calabria	Emilia-Romagna	Lazio	Umbria
Denominazione dell'organo	Collegio regionale per le garanzie statutarie	Consulta statutaria	Consulta di garanzia statutaria	Comitato di garanzia statutaria	Commissione di garanzia statutaria
Qualificazione dell'organo	Organo di consulenza con sede presso il C. reg. Una struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Collegio	Organo di consulenza e garanzia con sede presso il C. reg. Una struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali della Consulta	Organo autonomo e indipendente	Organo indipendente con sede presso il C. reg. Una struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato	Organo consultivo indipendente e autonomo con sede presso il C. reg.
Composizione	5 componenti scelti tra: - magistrati a riposo - professori ordinari in mat. giuridiche - avvocati con 15 aa di esercizio - esperti in mat. di P.A. con 15 aa di esp. lavorativa	5 componenti scelti tra: - magistrati - professori ordinari in mat. giuridiche con 15 aa di carriera - avvocati con 20 anni di esercizio. Deve essere garantita la presenza di ciascuna delle professionalità indicate	5 componenti scelti tra: - magistrati in quiescenza o fuori ruolo - docenti universitari in materie giuridico-ammin. - avvocati iscritti all'albo prof. da 10 aa - figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel sett. giuridico-ammin.	7 componenti che devono aver più 40 aa e uno dei seguenti requisiti: - essere professori ordinari in materie giuridiche - aver svolto funzioni di magistrato - aver svolto funzioni di avv. dello Stato - avere esercitato la prof. di avvocato per 10 aa - aver svolto le funzioni di dirigente amm. per 10 aa	7 membri scelti tra: - magistrati a riposo - professori uni. di ruolo in mat. giuridiche o politol. - avvocati con 15 aa. Di esercizio - esperti in mat. di P.A.
Preposizione alla carica	- 4 eletti dal C. reg. a magg. dei ¾ dei comp. - 1 indicato dal CAL	Eletti dal C. reg. a magg. dei 2/3	- 3 eletti dal C. reg. - 2 eletti dal CAL	Eletti dal C. reg. a magg. dei ¾ dei suoi componenti	Eletti dal C. reg. a magg. dei 2/3
Durata in carica dei membri	5 anni dalla nomina	6 anni	La C. è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di 12 mesi e non dopo 18 mesi dalla data dell'insediamento del C. reg.	6 anni	6 anni

<i>Ineleggibilità e incompatibilità</i>	- Non sono eleggibili coloro che siano stati candidati alle assemblee elettive nei cinque anni precedenti - Incompatibilità con attività professionali, imprenditoriali, commerciali o di pubblica funzione che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con la Regione	Incompatibilità con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato. Si applicano, inoltre, le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali.	Si applicano le stesse norme d'incompatibilità previste per l'elezione a consigliere reg.	Si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri reg. La carica è incompatibile inoltre con quella di: - comp. della G. reg. o del C. reg. - comp. di G. o C. provinciale, comunale, municipale o di Co. mont. - comp. degli organismi dirigenti di ass. politiche o partiti.	Incompatibilità con l'espletamento di qualunque attività profes., imprendit., commer. o di pubb. Funzione che possa costituire conflitto di interessi con la R.
<i>Sostituzione dei componenti</i>	In caso di cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato. Il successore resta in carica 5 anni	In caso di impedimento permanente, decadenza, dimissioni o decesso. Il sostituto rimane in carica fino al completamento del mandato in corso	Per qualunque motivo di cessazione dall'incarico. Il sostituto rimane in carica fino all'insediamento della nuova Consulta	A seguito dell'accertamento di incomp. anche sopravvenuta o di dimissioni. I comp. eletti ad integrazione cessano dalla carica alla scadenza del Comitato.	In caso di cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato. Il successore resta in carica per 6 anni
<i>Rieleggibilità</i>	Non immediatamente rieleggibili	Non immediatamente rieleggibili	NO	Non immediatamente rieleggibili	NO
<i>Prerogative</i>	Accesso agli uffici e agli atti della R. per lo svolgimento delle funzioni attribuite		Alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti alle Comm. cons. d'inchiesta		Libero accesso agli uffici e agli atti della R. nello svolgimento dell'incarico
<i>Organizzazione e funzionamento</i>	L'Uff. di pres. del C. reg. disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Collegio	La Consulta svolge le funzioni ad essa attribuite in conformità alla presente legge e secondo le disposizioni del proprio reg. interno, delib. a magg. ass. e pubblicato nel BUR	La disciplina per l'esercizio delle funzioni è approvata con regolamento interno deliberato a magg. ass. e pubblicato nel BUR	Il Comitato ha autonomia organizzativa e disciplina l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento adottato a magg. ass. e pubblicato nel BUR	L'Ufficio di pres. del C. reg. definisce le modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione

<p>Funzioni facoltative</p>	<p>Parere a richiesta della G. reg. o del C. reg. o dei loro Pres., ovvero delle Comm. Cons. o di 1/5 dei consiglieri reg.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sull'interpretazione dello St. nei conflitti tra gli organi della R. - sui rilievi di compatibilità con lo St. delle delib. legislative - su ogni altra questione di legittimità dell'azione regionale <p>Parere a richiesta degli stessi soggetti o del CAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sull'interpretazione dello St. e la compatibilità con questo di leggi e provvedimenti riguardanti gli EELL <p>Parere a richiesta delle Giunte consiliari o di 1/3 dei consiglieri reg.: - sulla legittimità del regolamento del C. reg.</p>	<p>Decisioni a richiesta del Pres. G. reg. e del Pres. C. reg., di 1/3 dei comp. del CAL o del C. reg. su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i conflitti tra gli organi della R. - i conflitti tra gli organi della R. e gli EELL - la compatibilità di proposte di l. o di r. con lo St. <p>Pareri sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni statutarie a richiesta degli stessi soggetti o su istanza del Difensore civico, della Consulta per l'ambiente, della Commissione pari opportunità, dei rappresentanti i soggetti legittimati a presentare richiesta di referendum, del Comitato consiliare per la qualità e la fattibilità delle leggi, delle Commissioni d'inchiesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Parere di conformità allo St. dei p.d.l. e di regolam., a richiesta di 1/5 dei consiglieri reg. o dei singoli gruppi cons., da presentare dopo l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento ed entro 24 ore prima della sua promulgazione - Parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo St., a richiesta di 1/5 dei consiglieri reg. o dei comp. del CAL o della G. reg. 	<ul style="list-style-type: none"> - Parere sulla conformità allo St. delle leggi approvate dal C. reg., prima della loro promulgazione, a richiesta del Pres. G. reg., del Pres. C. reg., di 1/3 dei consiglieri reg., del Pres. CAL a seguito di delib. a magg. ass. - Pronuncia di interpretazione dello St. anche in relazione ai conflitti di competenza tra gli organi della R., su richiesta degli stessi soggetti di cui sopra o su richiesta di un Pres. di comm. cons., previa deliberazione della stessa, o su istanza al Pres. C. reg. degli organi reg. di raccordo, garanzia, controllo e consultazione relativamente ai conflitti di competenza nei quali siano coinvolti 	<p>Pareri a richiesta del Pres. G. reg., del Pres. C. reg. o di 1/3 dei consiglieri reg.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla conformità allo St. delle ll. e dei rr. Reg. - sulle questioni interpretative delle norme statutarie
------------------------------------	---	---	--	--	---

Funzioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> - Il parere obbligatorio sulla ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari - I compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni - La nomina, in caso di annullamento delle elezioni, della Commissione per l'amministrazione straordinaria della R. 	La decisione sulla regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum popolare, secondo quanto previsto dal reg. interno in armonia con la l. reg. che disciplina l'istituto	<ul style="list-style-type: none"> - Presa d'atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi - Dichiarazione delle modalità di ammin. ord. della R. fino all'elezione dei nuovi organi elettivi - Provvedimenti in materia di iniziativa pop. e di referendum 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dell'ammissibilità dei referendum propositivi e abrogativi - Parere sulle proposte di regolamenti autorizzati, a richiesta obbligatoria del Pres. G. reg. prima della loro adozione definitiva 	Pareri obbligatori sull'ammissibilità delle proposte di referendum reg.
Dissenting opinion		Nei casi previsti dal reg. interno			
Termine per le dichiarazioni di giudizio	Entro 20 gg. dalla richiesta (t. prorogabile o riducibile di 10 gg.)	Entro 30 gg. dalla richiesta	<ul style="list-style-type: none"> - Entro 15 gg. dalla richiesta del parere di conformità allo St. - Entro 60 gg. dalla richiesta del parere sui conflitti di competenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Entro 20 gg. dalla richiesta sulle leggi e sui regolamenti autorizzati - Entro 30 gg. dalla richiesta per le pronunce di interpretazione dello St. - Entro 60 gg. dalla richiesta per le pronunce di ammissibilità dei referendum propositivi - Entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta per le pronunce sull'ammissibilità dei referendum abrogativi 	Entro 20 gg. dalla richiesta (prorogabile di altri 10 gg.)
Pubblicazione delle dichiarazioni di giudizio	Pubblicate sul BUR	Pubblicate in apposita sezione del BUR	Pubblicate nel BUR (art. 55.3 r. C. reg.)		Pubblicate nel BUR

<p>Effetti delle dichiarazioni di giudizio</p>	<p>Il C. reg. può deliberare in senso contrario al parere espresso dal Collegio, a magg. assoluta.</p>	<p>- Qualora l'atto lesivo dello St. sia di natura legislativa o regolament. del C. reg., quest'ultimo può deliberare in senso contrario alle decisioni della C. con motivata decisione a magg. assoluta - Negli altri casi le decisioni della Consulta sono vincolanti per gli organi e gli enti regionali - I pareri non sono vincolanti, ma i soggetti interessati ne tengono conto e ne devono fare esplicita menzione nell'adozione dei relativi atti</p>	<p>- I pareri sui conflitti di competenza determinano l'obbligo di motivare il dissenso - Il C. reg. può decidere di non recepire i pareri di conformità allo St. motivando la propria decisione con apposito o.d.g.</p>	<p>- Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della l. reg. allo St., essa è sottoposta al riesame del C. reg. e, qualora quest'ultimo intenda riapprovarla senza le modificazioni consequenziali, occorre il voto favorevole della magg. ass. - Se il Comitato si esprime nel senso della non conformità del regolamento autorizzato con le norme della l. di autoriz. Le necessarie modifiche sono apportate prima dell'adozione definitiva dell'atto. - Nel caso di pronuncia su conflitto di competenza, il Comitato invita l'organo che ha adottato l'atto viziato da incompetenza a ritirarlo. Qualora l'organo interessato non ritenga di adeguarsi, sottopone la questione alla valutazione del C. reg.</p>	<p>Qualora la Commissione ritenga che una l. o un r. reg. non siano conformi allo St. gli organi regionali competenti sono tenuti a riesaminare l'atto oggetto di rilievo e a riapprovarlo, con o senza modifiche</p>
---	--	--	---	---	---

Compensi e rimborsi	Gettone di presenza di 250 euro ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per ogni giornata di presenza	Retribuzione equivalente a quella iniziale di magistrato di Cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori	Gettone di presenza stabilito con d.c.r., rimborso delle spese di viaggio e trattamento di missione	Al Pres. del Comitato è attribuito il trattamento economico stabilito per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Agli altri componenti spetta lo stesso trattamento, ridotto del 20 per cento	Gettone di presenza di 250 euro e rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per ogni giornata di lavoro
----------------------------	--	--	---	--	--